

Una nuova tappa in materia di concorso esterno: necessaria la prova certa del patto con la consorteria

(Cass. Pen., sez. VI, sent. 7 marzo – 28 agosto 2023, n. 35888)

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del politico per concorso esterno nell'associazione mafiosa, rileva non la mera vicinanza al gruppo criminale od ai suoi esponenti, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma la prova del patto in virtù del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegna a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall'inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento.

Conseguentemente, l'eventuale esecuzione del patto, da parte del politico – consistente nell'adempimento degli impegni assunti – non incide sul profilo consumativo della fattispecie, potendo rilevare soltanto ai fini della relativa prova.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - rel. Consigliere -

Dott. GALLUCCI Enrico - Consigliere -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania;

nel procedimento a carico di:

XXXXXX;

avverso la sentenza del 07/01/2022 della Corte di appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

sentiti per Raffaele Lombardo i difensori, avvocato Maria Donata Licata e Vincenzo Maiello, che hanno chiesto dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con la quale, in seguito ad annullamento con rinvio del 2 luglio 2018 di questa Corte, Raffaele Lombardo è stato assolto dai reati di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. (in Catania e altrove dal 1999 e fino all'aprile 2009, sub capo A), in esso assorbito li segmento di contestazione sub capo C), perché li fatto non sussiste e dal reato di cui all'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960 (in Catania e altrove in epoca anteriore e sino al 14 aprile 2008, come

ascrittogli al capo B), per non avere commesso li fatto. Già in primo grado, Raffaele Lombardo (e tale statuizione non era stata oggetto di appello) era stato assolto dal reato di corruzione elettorale in favore del clan Cappello (formalmente contestata al capo C).

Raffaele Lombardo era all'epoca dei fatti leader politico da ultimo del Movimento per l'Autonomia e candidato alle elezioni regionali siciliane del 2008 all'esito delle quali veniva eletto Presidente della Regione Sicilia.

Secondo la contestazione Raffaele Lombardo, sollecitando direttamente o indirettamente i vertici dell'organizzazione Cosa Nostra a reperire voti e ingenerando nei medesimi il convincimento circa la propria disponibilità ad assecondare le esigenze della consorteria mafiosa nel settore degli appalti e connesse attività amministrative e politiche, quindi, mediante la strumentalizzazione della propria attività politico-amministrativa e di soggetti appartenenti alla sua area di influenza, determinava o,

comunque, rafforzava il proposito criminoso dei capi e partecipi della medesima associazione ai fini della commissione di reati e acquisizione della gestione o comunque, controllo delle attività economiche e contribuiva sistematicamente e consapevolmente alle attività ed al raggiungimento degli scopi criminali.

In particolare, l'imputato si accordava, in un arco temporale particolarmente esteso, con la famiglia criminale di Cosa Nostra catanese per ricevere voti nelle competizioni elettorali (elezioni europee del 1999; elezioni amministrative e provinciali del 2003; elezioni europee del 2004; elezioni comunali e regionali del 2008) per se stesso e per il partito nel quale militava con la promessa di attivarsi in favore della stessa associazione mafiosa nell'adozione di scelte politico- amministrative ed affidando al fratello Angelo e al geologo Giovanni Barbagallo, intraneo alla medesima associazione, il ruolo di diretti intermediari nei rapporti con esponenti dell'associazione ingenerando, mantenendo e rafforzando il convincimento della completa disponibilità alle esigenze della consorteria. L'intervento accordo politico-elettorale con la famiglia catanese di Cosa Nostra determinava un rafforzamento di tale gruppo tale da indurre i vertici del sodalizio a discostarsi, come nella vicenda Safab s.p.a., dai collaudati protocolli di gestione delle estorsioni facendo ricorso ad un più sofisticato sistema nel quale, accanto alle minacce, si prospettavano i vantaggi di sottostare ad un'organizzazione che poteva controllare i favori del Presidente della Regione Sicilia.

In relazione al reato sub capo B), è contestato che li ricorrente determinava Vincenzo Aiello e Giovanni Barbagallo a promettere o somministrare denaro o altre utilità a più elettori per ottenerne il voto in favore del Movimento per l'Autonomia inducendo i vertici delle associazioni, con la condotta sub capo A) mediante generiche promesse di aiuti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni e per l'aggiudicazione di appalti, per l'elargizione di pubbliche erogazioni, per l'assunzione di impegni in favore degli appartenenti delle stesse associazione o di imprese dagli stessi direttamente o indirettamente controllate.

2. La Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza del 2 luglio 2018, aveva annullato con rinvio, su appello del Procuratore generale, la sentenza della Corte di appello di Catania del 8 novembre 2017 che, in esito a procedimento svoltosi con rito abbreviato e in riforma della sentenza del giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Catania del 19 febbraio 2004, aveva assolto l'imputato dal reato di concorso esterno e lo aveva, invece, condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per li reato di corruzione elettorale di cui al capo B), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.. 152 del 1991, limitatamente all'essersi avvalso della forza d'intimidazione dell'associazione denominata Cosa Nostra.

In accoglimento del ricorso del Procuratore generale la Seconda Sezione penale aveva ritenuto precluso l'esame di quello proposto dal Lombardo e, sulla base dei principi di diritto enucleati nella giurisprudenza di legittimità in materia, aveva individuato le lacune motivazionali della disposta

assoluzione indicando il principio di diritto cui la Corte di rinvio avrebbe dovuto conformarsi nell'esame della vicenda.

Queste le conclusioni:

"Nei confronti dell'imputato s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio, che dovrà colmare le lacune motivazionali innanzi evidenziate, e conformarsi al seguente principio di diritto (del tutto conforme a quello affermato dalla sentenza Mannino delle Sezioni Unite):

«È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che:

a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di

riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza;

b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

Il Collegio della Seconda Sezione penale (pgf. 3) aveva esaminato - in sintesi - le conclusioni in fatto della Corte di appello.

"Ciò premesso, osserva il collegio che, come lamentato dal PG distrettuale in ricorso, la Corte di appello, pur avendo ammesso che fosse stata raggiunta la prova piena dell'esistenza di un patto elettorale politico-mafioso tra l'imputato e d esponenti del sodalizio di tipo mafioso denominato Cosa Nostra (conclusivamente .f 235 ss. della sentenza impugnata: la stessa Corte d'appeilo ammette che gli impegni specifici di volta in volta assunti dal politico "può desumersi vi siano stati"), ha cionondimeno escluso la configurabilità del contestato concorso c.d. esterno a carico dell'imputato:

A) - contraddittoriamente affermando che non poteva ritenersi accertato il

contenuto del patto, se si tiene conto di quanto la stessa Corte d'appello, mutuando i condivisi rilievi del primo giudice, ha ritenuto essere stato compiutamente accertato in riferimento ai quattro settori oggetto d'indagine (vicenda parchi commerciali; vicenda SAFAB; rapporti con DI DIO ROSARIO; rapporti con il BEVILACQUA), tutti riguardanti vicende aventi ad oggetto favoritismi riguardanti l'aggiudicazione di opere pubbliche o l'esecuzione di opere private;

B) - illegittimamente affermando che il mancato adempimento del patto precludeva in assoluto la configurazione del contestato concorso esterno.

3.1. Quanto al primo profilo, la stessa Corte d'appello a .f 235 s. della sentenza impugnata enumera le plurime competizioni elettorali in ordine alle quali ritiene essere stata accertata la richiesta di appoggio elettorale dell'imputato a Cosa Nostra, così concludendo:

«ritiene in conclusione la Corte che le emergenze probatorie attestino in termini di certezza la presenza di patti elettorali intercorsi tra l'imputato e soggetti appartenenti all'associazione mafiosa. E' indicativo il fatto che LOMBARDO si rapporti direttamente con mafiosi e avanzi nei loro confronti specifiche richieste». All'esito della dettagliata disamina e puntuale confutazione di alcune obiezioni difensive (f. 236 ss. della sentenza impugnata), la Corte di appello (f. 238 della sentenza impugnata) afferma altresì di ritenere che

«una serie di elementi indiziari sostengano la serietà e concretezza degli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione, desumibili per prova logica, in ragione dei seguenti parametri:

- a) Affidabilità e caratura dei protagonisti dell'accordo
- b) Caratteri strutturali del sodalizio criminoso
- e) Contesto storico di riferimento».

La Corte di appello ritiene, peraltro che

«Non si rinvengono invece elementi di prova altrettanto certi in ordine al puntuale contenuto del patto, potendosi desumere, in via generale ma senza alcun riferimento concreto, i settori su cui l'associazione dirigeva i propri interessi, ossia gli appalti pubblici e privati. I primi tre aspetti sono convergenti nel senso della serietà; quanto all'ultimo non emergono gli impegni specifici di volta in volta assunti dal politico (che pur può desumersi vi siano stati), a fronte di generiche dichiarazioni dei collaboratori, che parlano in termini di appalti e lavori (Mirabile Giuseppe, La Causa)».

Ma appare quanto mai illogico ammettere:

- che il patto sia stato certamente stipulato;
- che il politico per molti anni abbia chiesto e ottenuto l'appoggio elettorale del sodalizio, rapportandosi direttamente con mafiosi anche in posizione verticistica;
- che appare desumibile che la prestazione sinallagmatica offerta dal politico riguardasse favori nel campo dell'edilizia pubblica e privata;
- che "pur può desumersi vi siano stati" gli impegni specifici di volta in volta assunti dal politico;
- che in più occasioni (come documentato da dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed intercettazioni: f. 238 ss. della sentenza impugnata) i "mafiosi" si erano lamentati per il mancato adempimento del patto, riguardante «i travagghi» (i lavori), o comunque vicende accessorie in tema di edificazione, da parte del politico, e cionondimeno avere conclusivamente attribuito valore dirimente al presunto mancato accertamento dell'oggetto specifico del patto, che tra l'altro,

per essere stato, necessariamente stipulato ex ante, non poteva riguardare vicende specifiche, ma solo una generica accondiscendenza del politico alle mire del sodalizio, che i quattro settori oggetto d'indagine (vicenda parchi commerciali; vicenda SAFAB; rapporti con DI DIO ROSARIO; rapporti con il BEVILACQUA) potevano ragionevolmente lasciare individuare in favoritismi riguardanti l'aggiudicazione di opere pubbliche o l'esecuzione di opere private («i travagghi» appunto).

Quanto al reato di cui al capo B) aveva richiamato, sui punti salienti ai fini della configurabilità del reato di corruzione le precedenti argomentazioni, in diritto e sulla motivazione.

2. Con i motivi di ricorso la Procura generale presso la Corte di appello di Catania chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denuncia, con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione:

2.1. cumulativi vizi di motivazione nella ricostruzione e valutazione degli elementi di prova ritenuti, immotivatamente, irrilevanti ovvero fatti oggetto di valutazione frammentaria e non complessiva come, invece, sarebbe stato necessario in ragione dei connotati della condotta oggetto di contestazione, che spazia in modo fluido in diversi contesti che comprendono politica, imprenditoria e libere professioni, e che ne avrebbe imposto una lettura "sinottica" e diacronica. Censura, dunque, il ricorrente la stessa segmentazione- in aree tematiche- della ricostruzione dei fatti, una suddivisione che, imposta da ragioni di organizzazione sistematica, non poteva, comunque, risolversi in una "parcellizzazione" della valutazione degli elementi di prova (pag. 13).

In particolare la sentenza impugnata:

a. non ha considerato le risultanze probatorie, derivanti dalle sentenza

irrevocabili versate in atti, che comprovano l'attenzione di Cosa Nostra catanese alla infiltrazione del tessuto economico del territorio resa possibile attraverso i rapporti con esponenti della politica che consentivano di orientare le risorse pubbliche e il funzionamento della pubblica amministrazione e mediante imprenditori, mafiosi o concorrenti esterni, che diventavano lo strumento per drenare alle casse dell'associazione le risorse pubbliche destinate alla ai lavori pubblici.

Tanto premesso, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto accertare:

se, rispetto a questa specifica area di riferimento, esistesse un rapporto

dell'imputato con l'organizzazione;

se detto rapporto fosse dimostrativo della esistenza di un patto;

se tale patto registrasse una effettiva e significativa incidenza sul

rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione con integrazione del concorso esterno.

In materia la Corte di appello ha fatto pessimo uso di massime di esperienza o leggi scientifiche nonché, malgoverno delle regole probatorie nell'esame delle

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (pagg. 15 e ss., oggetto di specifico esame nel motivo 2) e delle risultanze delle intercettazioni telefoniche (pag. 17)

che, se apprezzati congruamente, in termini convergenti, consegnano la prova dei rapporti esistenti tra Lombardo e i vederci di Cosa Nostra isolana e la loro finalizzazione alla raccolta di consenso in occasione delle tornate elettorali verso la promessa, da parte del politico, di fornire aiuto ai componenti dell'associazione. Centrale, ai fini di tale ricostruzione, il contenuto della conversazione n. 897 del 1 giugno 2008 ore 13:52 intercorsa tra Giovanni Barbagallo, Aiello Vincenzo e Antonio Sorbera durante la quale Vincenzo Aiello rivendicava di avere consegnato dei soldi al Lombardo, per la campagna elettorale, e sulla necessità di mandare un segnale al Lombardo: di tale conversazione la Corte ha operato una lettura depotenziata e riferita ad un mero scambio corruttivo al fine di ottenere lavori di subappalto.

Ulteriore carenza deriva dalla mancata esatta comprensione di ulteriori circostanze quali:

a. il livore manifestato dai mafiosi per il circolo chiuso loro opposto dal Lombardo una volta eletto Presidente della Regione;

b. i comprovati rapporti del Lombardo con Raffaele Bevilacqua, rappresentate dalla famiglia mafiosa di Enna, in occasione delle elezioni del 2003, come riferito anche da Dario Caruana;

c. l'aiuto del Lombardo all'imprenditore mafioso Mariano Incarbone per l'aggiudicazione dei lavori del parcheggio Sanzio;

d. la esistenza di un riservato canale di comunicazione tra il Lombardo e

Francesco La Rocca, rappresentante della famiglia di San Michele di Ganzeria, attraverso Giuseppe Episcopo, titolare di un maneggio.

2.2. Cumulativi vizi di motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni rese da Santo La Causa sulle confidenze ricevute da Carmelo Puglisi in merito alla partecipazione di Lombardo Raffaele ad un summit mafioso cui

avevano partecipato Francesco La Rocca, Alfio Mirabile e Raffaele Maugeri. La Causa era stato destinatario anche delle confidenze di Raimondo Maugeri sulla necessità di riprendere i contatti con il Lombardo (per cercare di ottenere certi favori, s e m p r e a livello lavorativo in edilizia).

Convergenti, con quelle di Ercole lacona, sono le dichiarazioni del La Causa sulla "vicinanza" del Lombardo con Francesco la Rocca, rappresentante della famiglia di San Michele di Ganzeria;

da Maurizio Avola, sulla presenza del Lombardo in luoghi nei quali Benedetto Santapaola trascorreva la latitanza;

da Giuseppe Mirabile, che aveva appreso da Salvatore Guglielmino che Lombardo si era incontrato con Alfio Mirabile;

da Paolo Mirabile, che riferiva della esistenza di un canale riservato (l'Episcopio) tra Francesco la Rocca e Raffaele Lombardo;

da Dario Caruana, che riferiva di avere accompagnato Alfio Mirabile ad un incontro a Barrafranca con Francesco La Rocca e Filippo La Rocca, durante il quale si parla di appalti nella provincia di Catania;

da Eugenio Sturiale, sul pestaggio di Angelo Lombardo (fratello di Raffaele) per il mancato adempimento delle promesse fatte ai Santapaola successivamente

alle elezioni regionali del 2008.

2.3. Cumulativi vizi di motivazione in merito alla valutazione della conversazione n. 897 dell'1 giugno 2008 la sentenza ne ha offerto una lettura depotenziata (qualificandola come elemento non idoneo a comprovare il finanziamento della campagna elettorale del Lombardo - mediante la dazione di 600.000 euro -poiché non era stata accertata né la effettiva dazione né la partecipazione di Vincenzo Basilotta - che rivendicava la dazione - ai lavori del Centro Commerciale Pigno, grazie all'interessamento del Lombardo. La Corte di merito ha pretermesso la valutazione del tenore letterale della conversazione e quella della caratura dei personaggi coinvolti e ha del tutto illogicamente posto la dazione in relazione ai lavori che Basilotta avrebbe dovuto eseguire (e non vi è prova che abbia effettuato), ma chiarita definitivamente nell'interrogatorio di Barbagallo. Questi, infatti, aveva precisato che Vincenzo Aiello si era lamentato che questa somma, anziché finire a lui, era finita al Lombardo. Infine la Corte ha trascurato che

Vincenzo Basilotta era un imprenditore perfettamente inserito nel contesto

mafioso catanese, inserimento comprovato da intercettazioni del 2003 (pagamenti

di somme a titolo di messa a posto dell'imprenditore a Ercolano Mario) e che gli

era ben noto lo spessore dell'Aiello, quale rappresentante provinciale di Cosa

Nostra, rispetto al quale non avrebbe potuto "millantare" forme sostitutive di

pagamento della messa a posto, se non corrispondenti al vero, rapporti comprovati

da intercettazioni (del 19 febbraio 2007) dalle quali emerge che, secondo quanto

riferito da Basilotta a Di Dio, Aiello, per tenerlo buono, gli aveva offerto i lavori di sub appalto per SAFAB.

Lo stesso Raffaele Lombardo aveva confermato rapporti di conoscenza con Basilotta, peraltro notori e ben chiari anche al Barbagallo che, in sede di interrogatorio, confermava l'astio di Aiello nei confronti di Basilotta che non voleva far più lavorare e che grazie a Lombardo, continuava a lavorare.

Tutti questi elementi fanno ritenere provata la consegna di 600.00 euro, di

pertinenza dell'associazione, da Basilotta a Raffaele Lombardo per finanziarne la campagna elettorale.

2.4. Cumulativi vizi di motivazione in relazione ai rapporti tra Raffaele Lombardo e Mariano Incarbone e all'aiuto fornito dall'imputato all'imprenditore

mafioso per l'acquisizione dell'appalto del parcheggio Sanzio. La Corte di merito ha omesso di esaminare la natura ed estensione dei rapporti Lombardo- Incarbone

ed è incorsa nel vizio di travisamento della prova con riferimento all'aggiudicazione

dell'appalto, del 9 aprile 2005 perché non erano documentati rapporti Lombardo-

Incarbone, viceversa attestati, a decorrere dal 2001, dai tabulati e ammessi dallo

stesso Lombardo. Parimenti erano documentati (a partire dagli anni 80/90) i

rapporti di Incarbone con Vincenzo Aiello e Angelo Sino. E', pertanto, erronea la ricostruzione della Corte secondo cui la conoscenza Incarbone-Lombardo è

successiva all'aggiudicazione dei lavori e la legittimità della procedura di

affidamento, smentita dalle sentenze del TAR prodotte dall'Accusa, e da elementi ulteriori che riconducevano all'interesse del Lombardo la tematica della

realizzazione del parcheggio (interesse confermato dallo stesso Lombardo). E', parimenti, inficiata da travisamento della prova la conclusione: della Corte che ha

individuato nell'illegittimo (e autonomo) intervento del D'Urso la fonte dell'aggiudicazione dei lavori tenuto conto che questi "era una creatura del

Lombardo", collegamento che si esprimeva in una vera e propria forma di sudditanza del funzionario RUP verso li Lombardo, sudditanza che lo aveva esposto, in relazione al piano parcheggi, anche ad iniziative giudiziarie.

In punto di esecuzione del patto, la sentenza impugnata ha erroneamente

ritenuto che il progetto si fosse arrestato per motivi non specificati dal momento

che, invece, dopo il finanziamento (del 2009, quindi intervenuto durante la consiliazione Lombardo) i lavori si erano bloccati perché erano emerse sulla stampa notizie sulle indagini in corso, per concorso esterno, a carico del Lombardo.

2.5. Cumulativi vizi di motivazione in ordine alla esistenza di una stabile modalità di comunicazione tra Raffaele Lombardo e Francesco la Rocca mediante

Giuseppe Episcopo. In relazione alla vicenda della licenza commerciale della

trattoria di Mirabile è emerso che il dichiarante Paolo Mirabile era stato incaricato da Alfio Mirabile (che a sua volta aveva ricevuto indicazioni da Francesco la Rocca) per recarsi presso un maneggio e parlare con qualcuno per chiedere a Lombardo di intervenire : proprio in quel frangente l'Episcopio, al quale Paolo Mirabile si era rivolto, aveva ricevuto la telefonata (confermata dai tabulati) del Lombardo a quale l'Episcopio aveva comunicato la sua richiesta, senza ottenere risposta sicura.

La Corte di merito è incorsa in vizio di travisamento della prova, in merito alla valenza di riscontro esterno al dictum del collaboratore, con riferimento al risultato del tabulato che aveva valenza anche individualizzante poiché nel luogo indicato dal Mirabile era reperibile stabilmente un soggetto che frequentemente interloquiva con li Raffaele Lombardo. Il dato processualmente apprezzabile è costituito dalla circostanza che il collegamento provato tra un soggetto stabilmente presente nel maneggio indicato dal collaborante e Lombardo dimostra la esistenza

di un rapporto tale fra Lombardo e La Rocca tale da rendere necessaria la ricerca di una modalità sicura di comunicazione.

2.6. Cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ricostruzione della vicenda SAFAB. In sintesi, secondo la ricostruzione dell'Accusa, questa vicenda è la

risultante di due tronconi di prova: la conversazione Aiello-Basilotta durante la quale Aiello propone all'imprenditore di inserirlo nei lavori e la ricostruzione dei

rapporti Barbagallo-Carrocca, persona di fiducia dei titolari che gestiva anche i rapporti con la mafia tra cui Vincenzo Aiello oltre Sandro Missuto, al quale pagava la tangente. Il primo problema è individuare chi fosse li soggetto che aveva indirizzato l'ingegnere della Safab, Fabio Vargiu, da Barbagallo e al quale questi e Barbagallo hanno fatto riferimento, identificandolo nell'assessore Interlandi ma in realtà, da individuare in Turi Cavaleri. E' oggetto di intercettazione anche una conversazione diretta Barbagallo-Aiello in cui Barbagallo riferisce al suo interlocutore che con Raffaele non si poteva parlare ma che si poteva arrivare ad

altri. Premesso che, a tenore delle riferite intercettazioni Aiello e Barbagallo, è provato l'interessamento dell'Aiello (e dunque della mafia) al conseguimento della commessa da parte di SAFAB secondo la Procura ricorrente è erronea la

conclusione del Collegio di avere ritenuto non provata l'autorizzazione del

Lombardo a spendere il proprio nome con la SAFAB o un contatto diretto di questi

con SAFAB per suggerire di contattare Barbagallo: li tenore delle conversazioni

non evoca tali premesse e modalità ma è li risultato dell'accordo stabile esistente. In realtà la Safab aveva rapporti risalenti e stabili con Cosa Nostra catanese e,

quando Aiello propose a Vincenzo Basilotta li lavoro presso Safab, non millantava ma riteneva più conveniente per l'associazione infiltrare direttamente l'impresa

amica piuttosto che confidare nella puntuale consegna della tangente da parte del Missuto. La Corte di appello, incorrendo anche in questo caso nel vizio di travisamento della prova, non ha correttamente ricostruito le circostanze relative alla conversazione del 25 maggio 2008 ed ha erroneamente ritenuto rilevante che l'autore del contatto fosse stato Barbagallo e i riferimenti di questi alla persona della Interlandi, come autore della segnalazione, riferimento che lo stesso Barbagallo, nel corso di un conversazione intercettata ni carcere, aveva, invece, ricondotto a Turi Cavalieri: era questi, secondo il ricorrente, una persona vicina al presidente Lombardo con il quale ci si sarebbe potuti interfacciare per risolvere

sia i problemi con il Genio Civile che lo stallo delle autorizzazioni. Il dato rilevante è che Barbagallo si è presentato all'impresa come interfaccia collegata sia all'associazione mafiosa (attraverso Aiello) sia con Raffaele Lombardo ed è

erronea la conclusione della Corte di merito che, invece, ha valorizzato l'iniziativa di contattare Angelo (non Raffaele Lombardo e la mancata "spendita" del nome

di Raffaele da parte del Barbagallo che, invece, nel corso della conversazione del 25 maggio 2008, rivendicava con li suo interlocutore la sua attività in merito alla ricerca di una "paternità politica" oltre che di altro tipo di paternità, una "intestazione" che rinvia direttamente a Raffaele Lombardo in forza dei risalenti rapporti del Lombardo con esponenti mafiosi dai quali aveva ricevuto supporto elettorale in occasione delle elezioni comunali del 2007, quando Lombardo aveva conferito un'apposita direttiva al Barbagallo che ne aveva parlato con Aiello, e delle elezioni comunali di Niscemi, in cui, su incarico del Lombardo, Barbagallo aveva appoggiato il candidato sindaco Interlandi. In conclusione, secondo il ricorrente, la Corte ha confuso li metodo con la finalità: non si doveva certo dimostrare che Lombardo avesse conferito all'associazione la possibilità di spendere il suo nome ma questa (la spendita del nome) era il risultato finale dell'accordo. Carrocca ha confermato, infine, che Giovanni Barbagallo gli aveva detto come fosse equivalente a parlare con Raffaele, che era irraggiungibile, con il fratello Angelo: secondo il ricorrente l'unica lettura della vicenda a conclama il (modus procedendi dell'associazione mafiosa cioè la creazione di una sinergia tra Aiello e Barbagallo, apparentemente a favore di Safab, ma non a suo vantaggio, volta a fare sentire all'impresa la necessità di ricercare la protezione di una organizzazione mafiosa talmente forte da offrire la risoluzione dei problemi amministrativi grazie alle proprie entrate politiche. E l'unica lettura logica (in luogo di quella illogica della Corte di appello) è che Safab si è trovata costretta a rivolgersi ad Aiello e Barbagallo, subendone le pressioni, e che Carrocca ha individuato come unico referente che offriva contestualmente la paternità politica e quella mafiosa. Irrilevante

che il contatto non abbia sortito gli effetti voluti. La vicenda è anche emblematica dei rapporti tra i fratelli Raffaele e Angelo Lombardo che deve essere letta alla luce della rassicurazione del Barbagallo a Carrocca.

2.7. Cumulativi vizi di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione alla ricostruzione e ritenuta irrilevanza di rapporti tra Raffaele Lombardo e Raffaele Bevilacqua, vice rappresentante di Cosa Nostra a Enna e rappresentante della famiglia di Cosa Nostra di Barrafranca in occasione delle elezioni provinciali di Catania e Enna in cui Raffaele Lombardo fu eletto presidente della Provincia di Catania nel 2003. La Corte, disattendendo la tesi difensiva, ha correttamente ritenuto sussistente la prova del patto, ma ha escluso che l'impegno del politico potesse avere avuto ad oggetto, oltre una generica vicinanza, la promessa di svolgere specifiche attività di apprezzabile rilevanza causale per il rafforzamento del sodalizio anziché prestazioni di interesse personale dell'esponente mafioso quale corrispettivo dell'appoggio ricevuto. La Corte di merito ha trascurato il contenuto delle conversazioni intercettate; le dichiarazioni del collaboratore Dario Caruana che aveva riferito di un incontro del Lombardo con Bevilacqua e Francesco La Rocca in merito agli appalti in corso nella provincia di Enna e i riscontri che tali dichiarazioni avevano trovato. La sentenza impugnata si è confrontata genericamente con tali elementi, che non sono stati oggetto di specifica analisi, e la mancanza di motivazione in ordine al fatto che gli incontri con Bevilacqua, emersi in sede di conferenza stampa del Lombardo del 19 novembre 2010 - ove il fatto era confermato - e quanto riferito dall'imputato, che il fatto era negato, nel corso dell'interrogatorio.

2.8. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità o decadenza. Secondo il ricorrente la Corte di

appello non avrebbe potuto esaminare, per effetto della rilevata preclusione in sede di annullamento con rinvio, le censure del ricorrente in relazione alla condanna (a questo punto irrevocabile) per il reato sub cap. b), come, del resto precisato dalla sentenza di questa sezione (del 14 giugno 2019) che ha dato atto della irrevocabilità della condanna in relazione a tale reato.

2.9. Vizio di motivazione per la ritenuta inconfigurabilità del reato di corruzione elettorale in mancanza di prova della esecuzione del patto e in presenza di elementi che depongono degli specifici impegni del politico tutti attinenti (e soltanto) alle agevolazioni relative alle aggiudicazioni degli appalti e delle commesse pubbliche e private. Illogica e contraddittoria è l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale, dopo avere riconosciuto la sussistenza di legami e rapporti non occasionali di Raffaele Lombardo con esponenti mafiosi di Cosa Nostra e consapevoli richieste di sostegno elettorale rivolte al sodalizio esclude la sussistenza del reato perché non configurabile in presenza di mera vicinanza e generica disponibilità, secondo una causale di tipo elettorale-clientelare. La richiesta di appoggio, non essendo l'associazione una libera organizzazione con finalità solidaristiche e il rinnovato appoggio, in occasione di più competizioni elettorali, si avvale della promessa del politico, promessa da cui Raffaele Lombardo ha preso le distanze una volta eletto scatenando: la reazione di Rosario Di Dio, per il mancato interessamento di Raffaele Lombardo alla richiesta di interessamento verso i vertici del consorzio di bonifica; la spedizione punitiva in danno

di Angelo Lombardo e le reiterate e veementi lamentele di Aiello alla chiusura oppostagli dal Lombardo, dopo l'elezione.

2.9. Manifesta illogicità della intervenuta assoluzione dell'imputato di reato sub capo B) escludendo il "personale" coinvolgimento del ricorrente nel procacciamento di voti con modalità corruttive valorizzando le dichiarazioni di Fabrizio Nizza, ma pretermettendo le risultanze di prova evincibili dal contenuto della conversazione n° 528 del 2008 tra Barbagallo e Aiello e i numerosi elementi di prova che evidenziano come il ricorrente abbia chiesto e ottenuto i voti; le risultanze dell'annotazione di polizia giudiziaria del 7 aprile 2010 relative alle intercettazioni eseguite in occasione delle elezioni amministrative del 2008 nella città di Catania sull'utenza di Gaetano D'Antonio che riceva da Angelo Lombardo, ma su input dell'imputato, direttive per il procacciamento dei voti e dei dubbi sulla consapevolezza del Lombardo dell'intraneità al sodalizio di Barbagallo. La Corte ha trascurato anche il contenuto della conversazione del 1 giugno 2008 durante la quale Barbagallo aveva chiesto ad Aiello di appoggiarlo in campagna elettorale e questi aveva confermato il suo interesse. La sentenza impugnata non si confronta con le stesse evidenze di prova ritenute, invece, sussistenti nella ricostruzione in fatto.

3. Raffaele Lombardo aveva proposto, a propria volta, ricorso avverso la sentenza del 8 novembre 2017. Questi, sintesi, i motivi, riportati nella sentenza del 2 luglio 2018 della Seconda Sezione di questa Corte in cui viene, altresì, sintetizzato (ma omettendo i motivi aventi ad oggetto specificamente l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale) il contenuto della memoria difensiva del 4 giugno 2018.

Nell'interesse dell'imputato, i difensori di Raffaele Lombardo denunciavano:

I- nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto alla ricostruzione dei rapporti esistenti tra l'imputato ed i mafiosi Aiello e Barbagallo, e sul sostegno elettorale da questi ricevuto (ff. 16 - 28 del ricorso);

I - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto alla ricostruzione dei rapporti esistenti tra l'imputato e l'imprenditore mafioso INCARBONE, e sul sostegno elettorale da questi ricevuto in occasione delle elezioni del 2008 (ff. 29- 30 del ricorso);

III - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto alla ricostruzione dei rapporti esistenti tra l'imputato ed il mafioso Maugeri (ff. 29 - 32 del ricorso):

IV/A - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del 2008 secondo il racconto del collaboratore di giustizia La Causa (ff. 32 - 35 del ricorso);

IV/B - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del 2008 secondo il racconto del collaboratore di giustizia Tuzzolino (ff. 36 - 38 del ricorso);

IV/C - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del

2008 secondo il racconto del collaboratore di giustizia Scollo (f. 83 - 39 dei & ricorso);

IV/D - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del

2008 secondo il racconto del collaboratore di giustizia Nizza (f. 39 - 41 del ricorso);

IV/E - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del 2008 secondo il racconto del collaboratore di giustizia Mirabile Giuseppe (ff. 41 - 42 del ricorso);

IV/F - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del 2008 secondo il racconto del collaboratore di giustizia Iacona (ff. 43 - 45 del

ricorso);

V- nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione per travisamento

ed illogicità ed omessa motivazione in ordine alla ricostruzione ed alla valorizzazione dell'episodio della c.d. "bastonatura" (ff. 45 - 63 del ricorso);

VI - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione dei rapporti con alcuni capi mafia (Di Dio, Bevilacqua, La Rocca) e sul sostegno elettorale da essi ricevuto prima del 2008 (ff. 63 - 70 del ricorso);

VII - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Paolo Mirabile (ff. 70 - 72 del ricorso);

VIII - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento all'asserita sussistenza della corruzione elettorale ed ai provati mancati favori fatti nel tempo ai membri dell'associazione (ff. 72 - 74 del ricorso);

XI - lamenta altresì l'inosservanza degli obblighi motivazionali scaturenti dal principio dell'"oltre li (rectius, ogni) ragionevole dubbio" (ff. 74- 77 del ricorso);

X- nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 d.I. n. 152 del 1991, con contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla configurabilità della predetta circostanza aggravante (f. 78 - 84 del ricorso).

-In data 5.6.2018, erano stati depositati "motivi nuovi" con i quali si denunciava:

- violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), per omessa motivazione e travisamento della prova decisiva con riferimento all'asserita sussistenza della

corruzione elettorale in quanto nel corso dell'intero procedimento sarebbe stato provato che l'associazione mafiosa etnea in occasione delle elezioni regionali del 13.4.2008 ha sostenuto altri candidati appartenenti a partiti diversi da quello dell'imputato;

-violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), per omessa motivazione e/o contraddittorietà della stessa per travisamento della prova decisiva in merito

al presunto sostegno del clan NIZZA di Catania alle elezioni regionali del 2008;

- violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), per omessa e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al provato sostegno del capomafia VINCENZO AIELLO in favore di un partito diverso rispetto a quello dell'imputato

alle elezioni comunali di Gravina di Catania del 15./16.6.2008;

- violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), per avere la sentenza omesso di motivare in relazione ad una serie di emergenze istruttorie ed asserite contraddittorietà per presunto travisamento degli atti processuali; manifesta illogicità della motivazione in merito all'azione politico amministrativa condotta dall'imputato su tematiche d'interesse dell'organizzazione mafiosa denominata

"Cosa nostra etnea" acquisite nel corso del processo ed asseritamente non

valutate nella sentenza impugnata; evocano, in particolare: l'attività amministrativa diretta alla revoca della concessione del finanziamento agevolato

da parte della Regione siciliana in favore della cooperativa edilizia ENOTRIA; l'attività politico-amministrativa diretta all'interruzione del rilascio di autorizzazioni uniche per la costruzione di impianti eolici in Sicilia; l'attività politico- amministrativa diretta alla revoca dell'affidamento della gara per la costruzione e la gestione di quattro termovalorizzatori nei quali era infiltrata la criminalità organizzata ed in particolare la "Cosa nostra etnea" tramite le società Altecoen e Safab.

-Altra memoria difensiva (47 pagine, con 21 allegati contenuti in un CD Rom) redatta in data 5.6.2018, recante "motivi nuovi", nella quale si denunciava:

1. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), per omessa motivazione e travisamento della prova decisiva con riferimento all'asserita sussistenza della corruzione elettorale in quanto nel corso dell'intero procedimento sarebbe stato provato che l'associazione mafiosa etnea in occasione delle elezioni regionali del 13.4.2008 ha sostenuto altri candidati appartenenti a partiti diversi da quello dell'imputato".

3.1. In vista della trattazione dell'odierna udienza è pervenuta, in data 22 febbraio 2023 memoria difensiva con la quale si deduce:

-la inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione ex art. 591,

lett. a), 178, lett. b) e 608 cod. proc. pen. in relazione all'art. 110 r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941 per carenza di legittimazione dei magistrati requirenti che hanno sottoscritto il ricorso e quanto alla dottoressa Agata Santanocito per carenza della

dichiarazione del magistrato requirente, appartenente all'Ufficio di Procura che aveva concluso nel giudizio di primo grado, a partecipare al giudizio di appello. I provvedimenti di applicazione dei magistrati sono generici e non indicano imprescindibili e prevalenti esigenze della Procura generale che, peraltro, riguardavano un solo processo, con un solo imputato, svoltosi con il rito abbreviato. Peraltro, i decreti di applicazione dei magistrati (del 11 settembre 2019, relativo all'applicazione della dottoressa Santonocito; e del 26 settembre 2019, relativo all'applicazione della dottoressa Sabrina Gambino) sono del tutto indeterminati quanto al procedimento di riferimento e perché intervenuti a distanza di anni dal orimo provvedimento, in violazione delle disposizioni che regolano la durata dell'applicazione;

-violazione dell'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. non risultando il nominativo della persona che ha effettuato il deposito dell'atto di impugnazione presso la Corte di appello ma solo la individuazione del soggetto che lo ha ricevuto presso la Procura generale e che, in ipotesi, potrebbe essere soggetto diverso, non identificato al momento del deposito;

-inammissibilità del ricorso perché meramente riproduttivo, in carenza di adeguato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, di profili di censura già dedotti. Le censure della Procura ricorrente non sono pertinenti rispetto agli elementi strutturali del reato di concorso esterno ed enfatizzano non precisati rapporti tra l'imputato ed esponenti della mafia dai quali, per semplice automatismo, dovrebbe discendere la prova dell'accordo (promessa appoggio elettorale/impegno del candidato) neppure precisati con riferimento alle sue coordinate temporali ed agli esponenti apicali ai quali l'imputato avrebbe chiesto il sostegno elettorale. Una carenza che viola le prescrizioni indicate nella sentenza di annullamento con rinvio.

In particolare: non sussiste il denunciato vizio di motivazione, che non può risolversi nella richiesta di valutazione dei fatti; il metodo di analisi adottato dalla Corte di appello corrisponde a quello seguito anche dal giudice di primo grado ed è generico nella parte in cui viene fatto riferimento ad un sistema di infiltrazione

del mondo imprenditoriale attraverso sentenze che non riguardano l'imputato, Parimenti generica è la denuncia di erronea applicazione delle massime di esperienza e delle regole di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori che, invece, la sentenza impugnata ha sottoposto a rigorosa analisi critica. La "rilettura" delle intercettazioni evoca la richiesta di valutazione alternativa del compendio intercettativo.

Con riferimento alla partecipazione del ricorrente ad un summit mafioso la censura si risolve in una richiesta alternativa ricostruzione in fatto attraverso le dichiarazioni dei collaboratori che la sentenza impugnata ha puntualmente esaminato escludendo la sussistenza di riscontri atti a convalidarne il dictum e che la Corte di merito ha, altresì, esaminato anche alla stregua dei rilievi contenuti nelle memorie difensive.

La memoria esamina le dichiarazioni e gli aspetti di criticità, per ciascuno, già evidenziati con la memoria difensiva depositata nel giudizio conclusosi con l'annullamento con rinvio.

Puramente in fatto è sviluppato il motivo di ricorso della Procura generale relativo alla valutazione dell'intercettazione n. 897 e il ricorso è incentrato sulla vicinanza del Basilotta al clan mafioso, viceversa esclusa dalla sentenza con la quale la Corte di cassazione aveva annullato la condanna del Basilotta (poi pervenuta ad esito di non doversi procedere per morte del reo). E' priva di fondamento giuridico l'affermazione che Basilotta fosse colluso con il clan e i riferimenti ad esiti di intercettazioni risalenti (registrate nel 2003) non hanno alcuna connessione con le evidenze che lo vedono coinvolto. Mirabile Giuseppe ha escluso che Francesco La Rocca, al quale era vicino, gli avesse chiesto sostegno elettorale per Lombardo e sulla consegna della tangente di 600.00 euro nulla è stato in grado di riferire Santo La Causa. Correttamente la Corte ha ritenuto indimostrata la consegna riferita (solo) dall'Aiello al Barbagallo. E' infondata, sul piano probatorio, la illogica vicenda del finanziamento della campagna elettorale.

Anche con riferimento all'appalto dei lavori del parcheggio in piazza Sanzio, la Procura generale propone una rilettura in fatto, in carenza di argomenti che denotino la riferibilità al patto della vicenda amministrativa e, soprattutto,

l'esistenza di un accordo specifico con il quale il politico si sarebbe impegnato, una volta eletto, affinché l'appalto in questione fosse aggiudicato ad un'impresa vicina alla consorteria mafiosa. La Corte di merito ha esaminato l'affidamento dei lavori

per il tramite del D'Urso, a Mariano Incarbone, escludendo un intervento fattivo dell'imputato e ritenendo il frutto di una mera congettura il possibile intervento, in tal senso, sul D'Urso. E' frutto di congettura la ricostruzione del rapporto Lombardo-D'Urso nei termini di una supremazia del politico e, così, delle vicende successive alla mancata realizzazione dei lavori.

E' inammissibile la censura che concerne la ricostruzione dei rapporti di Raffaele Lombardo con Giuseppe Episcopo. La Procura "generalizza" un'affermazione, mai fatta, dal Mirabile sui rapporti (i contatti risalenti) La Rocca -Lombardo e sulla possibilità di ritenere "riscontro" delle dichiarazioni del Mirabile

la prova costituita dai tabulati, non essendo neppure accertata l'identità della

persona con la quale Mirabile e li suo accompagnatore parlarono (che, cioè, fosse proprio Episcopo); né è riscontrata la esistenza di una pratica amministrativa per l'apertura di un ristorante. Notorio, invece, l'interesse dell'imputato per li mondo dei cavalli e la sua frequentazione del maneggio. Né il collaboratore Mirabile riferisce di qualsivoglia suo interessamento in occasione delle competizioni elettorali di quell'anno e del tutto eccentrici sono i riferimenti a risalenti vicende (Bevilacqua e Bonferraro) sviluppati con il ricorso.

In fatto è il motivo di ricorso sulla vicenda Safab, archiviata nel 2011 dalla Procura della Repubblica non essendo stato registrato alcun concreto intervento

dei fratelli Lombardo per agevolare li buon esito delle iniziative. L'imputato, pur avendo potuto farlo, si era ben guardato dall'intervenire. La ricostruzione accusatoria omette che nel corso delle conversazioni non si fa riferimento alla

"coeva" ritorsione fisica nei confronti di Angelo Lombardo. In realtà Aiello

confidava nei rapporti che Barbagallo "millantava" di avere con l'imputato e che è emersa in relazione ad altra vicenda (quella dei parchi eolici).

La sentenza impugnata ha esaminato i dati processuali (il contenuto delle

conversazioni) escludendo di poterne inferire la prova che l'idea di interessare i Lombardo della vicenda provenisse dall'impresa e come l'ipotizzata vicinanza del

Lombardo alla mafia possa avere accresciuto nell'ambito delle imprese contigue e sottomesse, li potere di Cosa Nostra catanese. Ineccepibile la ricostruzione dell'iniziativa del contatto di Barbagallo, la Corte esclude, in carenza di elementi ulteriori, che tanto possa essere stato il risultato di un antico patto. A dimostrazione della tesi della inverosimiglianza del pestaggio si evidenzia come i tentativi di appuntamento tra Barbagallo e il solo Angelo Lombardo sono successivi al 25 maggio 2008.

Inammissibile la censura con riferimento alla vicenda Bevilacqua, in carenza di elementi indicativi di un patto a favore del clan (e non del solo Bevilacqua) e ineccepibili le valutazioni della Corte sulle dichiarazioni di Caruana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile.
2. Devono essere esaminate, in via preliminare, le questioni che riguardano l'ammissibilità del ricorso della Procura generale per difetto di legittimazione, ex artt. 591, lett. a), 178, lett. b) e 608 cod. proc. pen. in relazione all'art. 110 R.D.

n. 12 del 30 gennaio 1941, dei Sostituiti Procuratori generali, dottoressa Agata Santonocito e dottoressa Sabrina Gambino che hanno sottoscritto il ricorso e la

mancata identificazione del funzionario della Procura generale che aveva depositato l'atto presso la Corte di appello, eccezioni proposte dai difensori di

Raffaele Lombardo nonché l'eccezione, proposta dalla Procura generale ricorrente, sul punto che concerne la portata dell'annullamento disposto dalla Seconda

Sezione penale con la sentenza del 2 luglio 2018 poiché sarebbe stato precluso, ai giudici del rinvio, l'esame della posizione del Lombardo con riguardo al reato di corruzione elettorale di cui al capo b).

Si tratta di eccezioni manifestamente infondate al pari di quella, devoluta nel corso dell'odierna udienza, sui motivi entro i quali è proponibile il ricorso del

procuratore generale ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen..

I temi sollevati dai difensori del Lombardo si riferiscono alla legittimazione del Procuratore generale alla proposizione del ricorso ed al perimetro dei motivi proponibili ma in realtà tali motivi si innestano sul tema della portata della sentenza di annullamento che, secondo il ricorrente Procuratore generale non vedeva in campo la posizione del Lombardo in relazione al reato di corruzione elettorale per il quale era condannato in via definitiva.

Va, in primo luogo, rammentato che l'odierna vicenda processuale si innesta sulla sentenza resa, in esito a giudizio abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania che aveva condannato Raffaele Lombardo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale posta in essere nei confronti degli esponenti dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, sub capo B).

La sentenza era stata impugnata sia dal Pubblico Ministero che dall'imputato.

La Corte di appello di Catania aveva assolto, perché il fatto non sussiste, l'imputato dal reato di concorso esterno e aveva rideterminato in anni due di reclusione la pena inflittagli per il reato di corruzione elettorale.

Da qui il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania - che censurava l'assoluzione dell'imputato - e quello proposto dal Raffaele Lombardo che investiva la ricostruzione dei rapporti dell'imputato con mafiosi (in particolare Aiello e Barbagallo) e sul sostegno elettorale da questi ricevuto.

La Seconda Sezione penale di questa Corte, con la sentenza del 2 luglio

2018 aveva respinto l'eccezione difensiva di intempestività del ricorso del

Procuratore generale e, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Catania evidenziando che tale

annullamento "preclude, per evidente incompatibilità logica, l'esame dei motivi del ricorso dell'imputato, volti a ottenere la modifica in melius delle annullate statuizioni, peraltro - a seguito dell'annullamento - a loro volta, in ipotesi, suscettibili di essere modificate in peius all'esito del giudizio di rinvio".

Si dice cosa ovvia evidenziando che, a prescindere dal rito abbreviato dal quale originava la pronuncia, il Procuratore generale della Corte di appello di Catania e per tutti i motivi di cui all'art. 606, cod. proc. pen. era legittimato a proporre ricorso per la cassazione della sentenza di assoluzione, ricorso al quale Raffaele Lombardo aveva proposto impugnazione in cassazione censurando, in particolare, la statuizione di condanna relativa al reato di corruzione elettorale.

E', inoltre, evidente sulla scorta del contenuto delle contestazioni che l'imputazione di corruzione elettorale si fonda sulle "scambio" di promesse (voti/agevolazione del politico) tra gli esponenti di Cosa Nostra e Raffaele Lombardo e che il tema devoluto con la sentenza rescindente ai giudici del merito (a prescindere dalla esecuzione delle rispettive promesse) era costituito dalla necessità di accertare non la mera contiguità del politico a Cosa Nostra o ai suo esponenti di spicco e a settori imprenditoriali anche collusi con la mafia e, così, l'accettazione del sostegno elettorale ma la esistenza di un vero e proprio patto, nel quale assumeva rilievo, ai fini della consumazione del reato di concorso esterno di cui agli artt. 110-416-bis cod. pen. lo "scambio", la sinergica assunzione di impegni reciproci (vedi, in tale senso pagg. 12 e 13 della sentenza del 2 luglio 2018), affermazioni che costituiscono la premessa della statuizione di annullamento e li presupposto logico, ai fini dell'effetto preclusivo, dell'esame del ricorso dell'imputato.

2.1. Tirando le fila da questa ricostruzione deve pervenirsi alla conclusione

che è manifestamente infondato il motivo sub 2.8 del ricorso della Procura

generale, poiché non è sostenibile la lettura "riduttiva" dell'oggetto del rinvio che il ricorrente prospetta avallata dalla sentenza n. 3623 del 14 giugno 2019 da

questa sezione (che in realtà fa riferimento, con riferimento al ricorso ex art. 625- bis cod. proc. pen. proposto da Raffaele Lombardo alla condanna riportata da Raffaele Lombardo in appello, in relazione al reato sub capo B), non senza rilevare la complessità dell'annullamento disposto con la sentenza del 2 luglio 2018, che non si limitava ad affermare il principio di diritto alla stregua del quale doveva essere interpretata la condotta concorso esterno ma investiva (cfr. pagg. 16 e ss.) la ricostruzione del contenuto del patto e la dinamica che esso avuto nel corso degli anni nei vari settori enucleati come di interesse di Cosa Nostra, devolvendone la nuova verifica alla Corte di appello e tenuto conto che la sentenza annullata, di piena assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 110-416-bis cod. pen., imponeva ai giudici del rinvio l'accertamento dello "scambio" e della "serietà" degli impegni reciproci.

E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, fermo l'obbligo del giudice di rinvio di adeguarsi al principio di diritto enunciato, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il

giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (ex multis, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F. e altri, Rv. 271345).

2.2. L'ulteriore conseguenza che si trae dalla catena così ricostruita è quella che permane, in capo all'ufficio di Procura Generale della Corte di appello, la legittimazione all'impugnazione della sentenza resa in sede rescissoria, potere che generalmente fa capo all'organo pubblico ai sensi dell'art. 570 cod. proc. pen. e affatto condizionato dai limiti di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., relativi all'ipotesi in cui sia oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione la sentenza di appello che abbia confermato quella di proscioglimento (nel caso in esame, come anticipato, la sentenza di primo grado era costituita da una sentenza di condanna per entrambi i reati di cui ancora si controverte).

2.3. Infine, deve rilevarsi che il potere di impugnazione del Procuratore generale è proprio di tale ufficio e non rilevano, ai fini del legittimo esercizio, aspetti che attengono alle ragioni e modalità di applicazione dei magistrati che vi sono assegnati relativi ai provvedimenti di applicazione, tenuto conto che all'epoca della proposizione del ricorso sia la dottoressa Agata Santanocito che la dottoressa Sabrina Gambino non erano in servizio presso la Procura generale di Catania ed erano state applicate alla trattazione del processo in appello, per come di evince dai verbali di udienza trasmessi a questa Corte.

Si tratta di un principio che questa Corte ha enunciato esaminando la

capacità del giudice precisando che non dà luogo a nullità ai sensi dell'art. 178,

lett. a), cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme in tema di applicazione dei

magistrati ai collegi giudicanti, poiché le condizioni di capacità del giudice, la cui

inosservanza determina detta

sanzione processuale, sono individuabili

esclusivamente nei requisiti di capacità "generica" di cui all'art. 33, comma 1, in tema di nomina ed ammissione alla funzione giurisdizionale, senza che assuma

rilievo la capacità "specificata", presa in considerazione dal comma successivo, che afferisce alla regolare costituzione del giudice nell'ambito del singolo processo, con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici (Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192).

Un'affermazione condivisa dal Collegio, applicabile anche ai magistrati inquirenti del Pubblico Ministero applicati alla Procura generale per lo svolgimento delle funzioni in appello, con riguardo ai provvedimenti di applicazione e ad aspetti che attengono alla motivazione e durata degli stessi.

2.4. Del tutto generico è il motivo che concerne la mancata identificazione del funzionario che ha depositato il ricorso presso la Corte di appello: nemmeno la difesa del Lombardo, infatti, contesta che si sia trattato di personale addetto alla Procura generale potendo ravvisarsi inammissibilità dell'impugnazione, per inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen., solo se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (cfr. Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019, Middioni, Rv. 277738).

Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che il ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Catania non è inficiato da vizi formali che

riguardano la legittimazione dei Sostituti Procuratori generali che lo hanno sottoscritto, le modalità del deposito e la deduzione di vizi riconducibili al modello legale costituito dall'art. 606 cod. proc. pen..

Cionondimeno il ricorso è inammissibile.

3. Il primo motivo di ricorso attiene alla denuncia di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per così dire, generale e di metodo dell'analisi condotta dalla Corte di appello: sostiene la Procura generale che la scelta di motivare per

"aree tematiche", pure imposta da ragioni di chiarezza espositiva, si è risolta in una frammentazione del giudizio che non è stato svolto in chiave diacronica e

sincronica e che, ignorando massime di esperienza e leggi scientifiche, travisando il contenuto delle prove, le regole probatorie nell'esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica, si è risolto nella parcellizzazione della valutazione degli elementi di prova.

Anche i restanti motivi di ricorso, con le precisazioni che seguono, si

declinano prevalentemente sulla denuncia del vizio di motivazione e di quello di

travisamento della prova (in particolare motivi sub 2.4. e 2.5).

Per non appesantire eccessivamente la illustrazione delle coordinate

rivenibili nella giurisprudenza di legittimità sulla definizione e perimetro del vizio

di motivazione è sufficiente, in questa sede richiamare i principi generali in materia.

E' noto che, in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione

impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Né sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Infine, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché

il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

In conclusione, la giurisprudenza di legittimità è rigorosa nel richiedere, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per vizio di motivazione che la censura dedotta

non sia volta a proporre, una "migliore" ricostruzione dei fatti attraverso una rivalutazione delle risultanze probatorie ma riguardi un vizio del percorso logico argomentativo dei giudici di merito "manifesto" e avente ad oggetto "passaggi essenziali" della decisione.

Tuttavia la base argomentativa del giudice non può che innestarsi sulla ricostruzione in fatto e sulla sua riconducibilità alle norme giuridiche di riferimento nella enucleazione della fattispecie incriminatrice (il fatto tipico) e che, nel caso in esame è tracciata con chiarezza dalla sentenza di annullamento con rinvio che ha perimetrato, a fronte di una problematica ricostruzione della condotta suscettibile di inquadramento nella fattispecie di concorso esterno dell'uomo politico nell'associazione mafiosa, il nucleo essenziale minimo della condotta stessa, "fatto tipico" con il quale deve necessariamente confrontarsi il ragionamento del giudice nell'apprezzamento delle risultanze di prova.

Chiaro il principio affermato nella sentenza di annullamento con rinvio in cui viene precisato che in mancanza di dimostrazione dello stabile inserimento di un esponente politico in un determinato gruppo criminale, sussistano elementi per affermare che sulla base di un patto di scambio il politico abbia assicurato all'organizzazione il controllo di tutto o parte delle attività politiche amministrative una volta eletto, il fatto andrà ricondotto all'ipotesi di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. Ove infine manchi la prova della conclusione di un patto di tal genere nessuna delle ipotesi criminose riconducibili al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sarà configurabile fatta salva la

possibilità di applicare la norma di cui all'art. 416-ter cod. pen. ove ne sussistano i presupposti. La prova della partecipazione dell'esponente politico all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. pertanto, non può essere ravvisata nella sola esistenza di rapporti tra lo stesso ed esponenti anche di vertice dell'organizzazione criminale aventi ad oggetto fatti privi di illiceità poiché altrimenti l'area della punibilità del delitto citato verrebbe estesa anche al di fuori di condotte realmente partecipative e sintomo di un concreto e reale inserimento organico che sussiste solo in presenza della cosciente adesione al programma criminale indeterminato; i rapporti anche reiterati e le relazioni tra esponenti politici e membri dell'associazione criminale

possono invece essere sintomo del patto di scambio richiamato dalla pronuncia Sezioni Unite Mannino e, quindi, in tal caso, proprio in virtù della predetta autorevole giurisprudenza, andrà accertato che al sostegno elettorale e politico da parte dell'organizzazione criminale sia seguita poi la contro prestazione sinallagmatica in capo all'esponente politico, altrimenti rimanendo provata solamente una frazione della condotta non idonea ad integrare neppure la responsabilità ex artt. 110-416-bis c.p. E proprio in tal senso si è già espressa in passato questa Corte affermando che in tema di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, premesso che tale ipotesi, a differenza di quella costituita dalla partecipazione "organica", si caratterizza per l'assenza di una compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico finalistico stabile e richiede, quindi, necessariamente, una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo, deve ritenersi che, nel caso particolare di una relazione fra uomo politico e gruppo mafioso, non basti, per la sussistenza del concorso esterno, una mera vicinanza al detto gruppo od ai suoi esponenti, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma sia necessario un vero patto in virtù del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall'inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento. In tale ottica non appare necessaria, per la consumazione del reato, la concreta esecuzione delle prestazioni promesse anche se, il più delle volte, essa costituisce elemento prezioso per la dimostrazione del patto e della sua consistenza (Sez. 6, n. 2285 del 15/05/2000, Rv. 216815».

Detto altrimenti, la condotta di concorso esterno nell'associazione mafiosa, ritagliata su attività politico-amministrative del concorrente esterno, richiede la prova che sulla base di un patto di scambio il politico abbia assicurato all'organizzazione il controllo di tutto o parte delle attività politiche-amministrative una volta eletto.

La sentenza rescindente è netta nell'affermare la necessità della prova della conclusione di un patto di tal genere, prova che non può essere ravvisata nella sola esistenza di rapporti tra lo stesso ed esponenti anche di vertice dell'organizzazione criminale aventi ad oggetto fatti privi di illiceità poiché

altrimenti l'area della punibilità del delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen.

verrebbe estesa anche al di fuori di condotte realmente partecipative e sintomo di un concreto e reale inserimento organico che sussiste solo in presenza della cosciente adesione al programma criminale indeterminato. Tuttavia, in presenza di rapporti anche reiterati e di relazioni tra esponenti politici e membri dell'associazione criminale, l'analisi del giudice non può fermarsi alla superficie poiché anche tali rapporti possono essere sintomo del patto di scambio, sicché andrà accertato che al sostegno elettorale e politico da parte dell'organizzazione criminale sia seguita poi la contro prestazione sinallagmatica in capo all'esponente politico, altrimenti rimanendo provata solamente una frazione della condotta non idonea ad integrare neppure la responsabilità ex artt. 110-416-bis cod. pen.. Un accertamento complesso, dunque, in cui l'adempimento della promessa da parte del politico - irrilevante ai fini della consumazione del reato- assume rilievo ai fini della prova della esistenza del patto stesso.

E' intuibile come l'accertamento del rapporto di Raffaele Lombardo con il contesto mafioso di Cosa Nostra catanese si profilasse molto complesso anche tenuto conto dell'arco temporale della contestazione che, per come ritenuta, abbracciava un esteso periodo dal 2003 al 2009; delle più recenti acquisizioni probatorie che registravano "il livore manifestato dai mafiosi al circolo chiuso opposto dal Lombardo una volta eletto Presidente della Regione"; della pluralità dei rapporti di Raffaele Lombardo con il contesto mafioso catanese e che affasciano i rapporti di Raffaele Lombardo con noti (o divenuti tali) mafiosi come Raffaele Bevilacqua, politico democristiano ma anche rappresentante della famiglia mafiosa di Enna; con Francesco La Rocca, rappresentante della famiglia di San Michele di Ganzeria; con Vincenzo Aiello, rappresentate provinciale di Cosa Nostra a Catania intercettato, nell'anno 2008, mentre trascorreva la latitanza a casa del geologo Giovanni Barbagallo; con imprenditori in odore di mafia, come Vincenzo Basilotta e Mariano Incarbone; con settori dell'imprenditoria palermitana, in particolare l'editore Mario Ciancio Sanfilippo.

Dalle descritte premesse ermeneutiche, sulla configurabilità del concorso esterno, discende necessariamente che, in linea con la struttura della contestazione ascritta al Lombardo, la ricostruzione e l'analisi dei giudici della Corte di merito non poteva che essere condotta, volendo

esemplificare, sulla scorta degli elementi rivenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - che avevano descritto la risalente vicinanza di Raffaele Lombardo a uomini delle famiglie mafiose di Catania e zone limitrofe e la sua diretta partecipazione a un vero e proprio summit di mafia - ma passando attraverso la individuazione delle

"aree" di intervento del politico nelle attività amministrative connesse alle operazioni di volta in volta funzionali all'approvazione di progetti per la realizzazione di interventi immobiliari, operazioni nelle quali, almeno stando alle promesse ricostruite dall'Accusa, li politico si era impegnato a sostenere le sorti dell'organizzazione: compito del giudice, in sede di annullamento, e r a la ricostruzione della dinamica di rapporti e interventi con l'obiettivo non di accertare

la esistenza di rapporti del Lombardo con uomini, anche di vertice, di Cosa Nostra o accertare l'esecuzione del patto - affatto scontata e a propria volta oggetto di accertamento - ma la serietà dell'impegno assunto dal Lombardo, rispetto a quello elettorale assicuratosi dalle famiglie mafiose di Cosa Nostra di Catania, impegno che, per assumere rilevanza ai fini del concorso esterno, d o v e v a , necessariamente, assicurare all'organizzazione il controllo delle attività politico-

amministrative nel settore dell'edilizia, privata o pubblica, una volta eletto, a favore dell'associazione, necessariamente indeterminate, al m o m e n t o dell'assunzione del patto, ma via via precisate in attuazione del patto.

Un patto, avente tali caratteristiche, costituisce il contributo che integra li fatto tipico del concorrente esterno ritagliato sulla figura dell'uomo politico che crei una relazione con un gruppo mafioso e che non può risolversi nella mera richiesta e conseguimento del sostegno elettorale.

Non è fondato, pertanto, il rilievo metodologico della Procura nella parte in cui censura la individuazione delle "aree tematiche", che circoscrivono li terreno

del patto e scambio enucleabile anche dall'imputazione, e di cui devono essere necessariamente ricostruiti itasselliche consentono di ricostruire il sinallagma non essendo, invece, sufficienti i meri contatti del Lombardo con esponenti, anche di vertice, dell'associazione e la loro protrazione nel tempo, che, pure, rileva quando sia finalizzata a ricostruire la evoluzione e la dinamica del sinallagma stesso.

Ad avviso del Collegio, inoltre, le affermazioni della Procura ricorrente trascurano, la grammatica della valutazione della prova indiziaria che trova la sua fonte nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più

verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414).

Si tratta di criteri vincolanti nella ricostruzione delle proposizioni in cui si articola la ricostruzione dei fatti, criteri ai quali non deroga la fluidità della condotta contestata, l'ampiezza, affaristica e politica, del contesto criminale e illecito di riferimento che coinvolgeva politici, imprenditori, liberi professionisti, oltre a esponenti di Cosa Nostra e la protrazione nel tempo poiché la valutazione degli indizi che concorrono del giudizio di colpevolezza non può prescindere dalla dimostrazione, attraverso elementi gravi, specifici e concordanti, degli elementi

strutturali del reato per cui si procede e, nel caso in esame, dalla dimostrazione della esistenza di un patto di scambio in cui il politico, in cambio della promessa di aiuto elettorale, abbia assicurato all'organizzazione il controllo di tutte o parte delle attività politiche amministrative, una volta eletto.

E' solo quando sia stata accertata, attraverso il descritto metodo indiziario, la fondatezza nel momento genetico del patto che possono esserne esaminate le

dinamiche che il patto stesso può avere assunto nel tempo non solo per rilevarne le ragioni della mancata attuazione (e che sarebbero irrilevanti ai fini della consumazione del reato), ma per trarne elementi di convincimento sulla natura e serietà dell'accordo convenuto.

La Procura generale ricorrente sostiene che la Corte di merito non ha considerato le risultanze probatorie, derivanti dalle sentenze irrevocabili versate in atti, che comprovano l'attenzione di Cosa Nostra catanese alla infiltrazione del tessuto economico del territorio resa possibile attraverso i rapporti con esponenti della politica che consentivano di orientare le risorse pubbliche e il funzionamento della pubblica amministrazione e mediante imprenditori, mafiosi o concorrenti esterni, che diventavano lo strumento per drenare alle casse dell'associazione le

risorse pubbliche destinate ai lavori pubblici e correttamente enuclea, in astratto, le tappe del percorso di ricostruzione sostenendo che la Corte di appello non ha fatto buon governo delle massime di esperienza o leggi scientifiche in materia.

In realtà il dato dell'infiltrazione mafiosa di Cosa Nostra catanese nelle

attività economiche sul territorio che si intrecciano con il controllo e governo delle

attività che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, costituisce un prerequisito di conoscenza e non può essere elevato esso stesso a "prova" poiché, invece, la

condotta di reato e la prova del concorso esterno, ascritto al singolo imputato, non possono prescindere dalla individuazione e prova del patto (cioè il fatto tipico fondante il reato di concorso esterno), "patto" che la sentenza impugnata ha ricostruito attraverso l'analisi delle aree tematiche, selezionate attraverso le indagini svolte e oggetto della imputazione e sulle quali si era innestato l'accordo

- con le descritte caratteristiche- di Raffaele Lombardo con i vertici di Cosa Nostra catanese.

La Corte di appello, in linea con la contestazione e con la sentenza di primo grado, ha dunque individuato quattro aree di riferimento nelle quali erano emersi

i contatti tra Raffaele Lombardo e uomini di vertice di Cosa Nostra a partire dall'anno 2003:

-il primo costituito dalla partecipazione del Lombardo ad un summit mafioso, tenutosi nella casa di campagna del politico nel giugno 2003 e collegato

dalla risoluzione del conflitto per la realizzazione dei lavori dei centri commerciali in località Tenutella di Misterbianco e alla spartizione degli appalti con l'interessamento dei clan di riferimento sul territorio, affare nel quale si intrecciano i contatti e rapporti del Lombardo con l'imprenditore Paolo Marussig e con Mario Ciancio Sanfilippo, proprietario dei terreni interessati alla realizzazione del centro, mai realizzato, in località Tenutella nonché i rapporti con il predetto Ciancio, interessato, attraverso la società Icom s.r.l., alla realizzazione di altro centro commerciale in località "Pigno" di Catania. In relazione al centro "Pigno", Raffaele Lombardo si sarebbe interessato a scongiurare il rischio della presenza di altre strutture commerciali attraverso un emendamento alla legge regionale impegnandosi altresì, attraverso il fratello Angelo Lombardo nel tentativo di

ottenere un provvedimento che prolungasse i termini di decadenza delle autorizzazioni concernenti la realizzazione di centri commerciali per rimettere in campo il progetto Tenutella, finito su un binario morto, fatti, questi che si realizzano negli anni 2005 e 2006. Altro aspetto attiene ai rapporti che, nel corso degli anni Raffaele Lombardo aveva intrattenuto con gli imprenditori, Vincenzo Basilotta e Mariano Incarbone, interessati ad ottenere gli appalti presso i centri commerciali oltre alla vicenda attinente alla licenza commerciale di una trattoria di interesse di Mirabile Alfio;

-il secondo, concernente la questione cd SAFAB;

-la terza, attinente ai rapporti di Raffaele Lombardo con Di Dio Rosario, conclamato uomo di mafia, al quale, a partire dal 1997 e, a seguire, nell'anno 2001 e poi nel 2009, Raffaele Lombardo si era rivolto per chiedere il suo appoggio elettorale;

-la quarta, attinente ai rapporti tra Raffaele Lombardo e Raffaele Bevilacqua, avvocato penalista e uomo politico esponente della Democrazia Cristiana ma anche esponente del rilievo della cosca di Barrafranca e vice di tale

famiglia per diretta investitura di Bernardo Provenzano, e Salvatore Bonferraro, uomo di fiducia del Bevilacqua, con il quale, in occasione delle elezioni provinciali di Catania ed Enna del 2003, secondo

la ricorrente Procura generale, Raffaele Lombardo aveva convenuto il pactum sceleris costitutivo del concorso esterno.

Va, pertanto, affermata la correttezza ed esattezza del metodo ricostruttivo a base della sentenza impugnata, con conseguente manifesta infondatezza del

primo motivo di ricorso, non senza evidenziare, fin da ora, che i motivi di ricorso

saranno esaminati, tenuto conto dell'assorbimento, contenuto fin dalla sentenza

di primo grado, del reato sub capo C) in quello associativo e analizzando, con riferimento alla prima area tematica i motivi che riguardano i rapporti del

Lombardo con Rosario Di Dio e Raffaele Bevilacqua.

Sono la parziale coincidenza temporale di almeno una parte della condotta e l'interessamento protratto nel tempo dei due mafiosi (anche) in coincidenza con

le elezioni provinciali del maggio 2023, che fondano la conclusione della ricorrente Procura generale di ravvisare nel rapporto con Raffaele Bevilacqua, il pactum sceleris costitutivo del concorso esterno.

4. Il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

Il tema principale di accusa, condiviso dalla sentenza di primo grado, è relativo alla partecipazione di Raffaele Lombardo ad un summit mafioso tenutosi

nella sua casa di campagna nel mese di giugno 2003 con la partecipazione di Francesco La Rocca, Alfio Mirabile e Raimondo Maugeri, al fine di comporre i conflitti esistenti all'interno dei clan Santapaola-Ercolano.

La partecipazione di Raffaele Lombardo al summit si intreccia, secondo la ricostruzione accusatoria, con le operazioni di approvazione dei progetti di realizzazione dei centri commerciali in località Tenutella-Cubba e del centro

commerciale "Pigno", operazioni che si erano snodate a livello amministrativo, almeno la prima, dal 2002, dunque prima che Raffaele Lombardo fosse eletto nel consiglio provinciale in occasione delle elezioni del 25 maggio 2003, al 2009, quando Raffaele Lombardo era già Presidente della Regione Sicilia e le intercettazioni in atti, nonché l'aggressione in danno del fratello Angelo, dimostrano li livore dell'associazione verso li politico per li "circolo chiuso" opposto alla richieste dell'organizzazione.

Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, l'approvazione del progetto Tenutella aveva visto contrapposti in un acceso conflitto sul piano amministrativo e giudiziario gli imprenditori interessati alle operazioni immobiliari, frontiste e pertanto in concorrenza, Paolo Marussi, interessato alla società costruttrice, e Mario Ciancio Sanfilippo, proprietario dei terreni, quali

soggetti interessati al centro che sarebbe dovuto sorgere in località Tenutella, e, sul fronte opposto, Rosario Ragusa e soci, interessati a lcentro frontista, Cubba-Cardinale.

Un conflitto, evidenzia la sentenza impugnata, riportando le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado, che aveva coinvolto anche le famiglia mafiose di riferimento, li clan Santapaola, facente capo ad Alfio Mirabile, interessato ai lavori Tenutella e li clan Ercolano, interessato all'area frontista per il conseguimento dei "travagghi".

E pacifico, in fatto, che il conflitto tra gli imprenditori si era risolto - con abbandono di cause e pretese risarcitorie- nel giugno 2003 e aveva visto soccombenti le imprese facenti capo al Ragusa e vittorioso il duo Marussig-Ciancio,

imprenditori palermitani, questi ultimi, legati alla mafia del capoluogo, precisa li giudice di primo grado.

Sono i rapporti di Raffaele Lombardo con Paolo Marussig e, soprattutto, con l'editore palermitano Mario Sanfilippo Ciancio, interessato anche alla coeva iniziativa imprenditoriale avente ad oggetto la realizzazione di un centro commerciale in località "Pigno" di Catania, che costituiscono li filo rosso che consente una lettura in sequenza di fatti svoltisi a distanza di anni, tra il 2003 e il 20089, apparentemente slegati ma, nella prospettazione accusatoria, riproducenti

il patto mafioso e la sua esecuzione attuata con l'affidamento degli appalti dei lavori a Vincenzo Basilotta e a Mariano Incarbone: gli imprenditori figura-cerniera del rapporto del Lombardo con figure mafiose di primo piano come Francesco La Rocca, rappresentante della famiglia mafiosa di San Michele di Ganzeria, come detto partecipante al summit del 2003, e Vincenzo Aiello, rappresentante / provinciale di Cosa Nostra a Catania.

Quanto a Francesco La Rocca i rapporti con Raffaele Lombardo, riferiti da vari collaboratori, erano stati di rilevanza tale da avere creato - secondo la Procura generale ricorrente - un riservato canale di comunicazione del mafioso con il politico attraverso Giuseppe Episcopio, titolare di un maneggio, figura emersa - invero con qualche difficoltà visto che molte pagine della sentenza sono dedicate alla sua corretta identificazione - attraverso le dichiarazioni rese da Paolo Mirabile, incaricato dallo zio Alfio, su input di Francesco la Rocca, di contattare Raffaele Lombardo per averne l'appoggio per risolvere i problemi della famiglia Mirabile per l'apertura di una trattoria.

Secondo la sentenza di primo grado (v. pag. 18 della s.i.) la partecipazione

di Raffaele Lombardo al summit mafioso e l'intervento del Lombardo, evocato dai suoi contatti con gli imprenditori Marussig e Ciancio in un momento in cui non

rivestiva un ruolo istituzionale, era di particolare rilevanza ai fini della prova del concorso esterno poiché Raffaele Lombardo interveniva nella vicenda per risolvere

non solo la questione relativa all'approvazione del progetto ma anche quella, molto

più delicata, afferente la gestione dei rapporti con gli Ercolano, estromessi dall'affare a seguito della definizione della vertenza con la soccombenza dell'impresa Ragusa e soci.

Centrali, come si è detto, nei rapporti di Raffaele Lombardo con i mafiosi risultano le figure degli imprenditori Vincenzo Basilotta e Mariano Incarbone con i quali Raffaele Lombardo aveva avuto rapporti lavorativi affidando ai due imprenditori lavori presso le sue abitazioni ed entrambi emersi sulla scena processuale grazie ai rapporti

con Vincenzo Aiello, documentati dalle intercettazioni.

Vincenzo Basilotta, che aveva eseguito lavori di sbancamento presso il centro commerciale "Pigno", emerge dalla intercettazione del 1 giugno 2008 - loquente Vincenzo Aiello e Giovanni Barbagallo - come un imprenditore che lavorava

grazie alle raccomandazioni del Lombardo ed è inadempiente al pagamento della tangente a favore della mafia perché, a suo dire, finanziatore della campagna elettorale del Lombardo; Mariano Incardone, attraverso le intercettazioni in atti, emerge come imprenditore interessato all'ottenimento di lavori presso il parcheggio Sanzio, cui è interessato Vincenzo Aiello.

Oltre ai risalenti rapporti con Francesco La Rocca, li giudice di primo grado aveva valorizzato quelli del Lombardo con Vincenzo Aiello e aveva ritenuto che tra i due vi fosse una sorta di rapporto sinallagmatico tale per cui il primo si impegnava a votare e far votare il secondo ottenendo in cambio il tacito impegno all'esercizio di un'attività politica conforme alle finalità dell'associazione e che vi fosse una sostanziale identità degli obiettivi perseguiti dall'uno e dall'altro nei settori di

competenza essendo, entrambi, impegnati ad assicurare agli imprenditori da ciascuno dei due protetti, cioè Vincenzo Basilotta e Mariano Incarbone, l'aggiudicazione degli appalti più significativi e, per l'uno, i lavori di movimento terra presso il centro commerciale "Pigno" e la promessa di lavori alla residenza di interesse della società FASAB e, per l'altro, i lavori presso li parcheggio Sanzio.

Nella prospettazione accusatoria i lavori, il vero oggetto dell'interesse dei

mafiosi, sono anche l'oggetto del patto e, quindi, la loro esecuzione dimostra li patto stesso potendo influire Raffaele Lombardo sul loro affidamento grazie al rapporto con gli imprenditori via via agevolati nel corso delle procedure amministrative di riferimento, funzionali, quindi a garantire gli interessi dell'imprenditori e dei mafiosi stessi.

4.1. Rilevano, quanto a questa prima area tematica, in particolare, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia - erroneamente interpretate nella

sentenza impugnata, secondo la Procura generale,

perché lette in termini frammentari - e il contenuto di due conversazioni intervenute una li 23 luglio 2003, cui partecipavano Alfio Mirabile, Francesco La Rocca e Dario Caruana e l'altra li 1 giugno 2008, conversazione, questa, che intercorre tra Giovanni Barbagallo, Vincenzo Aiello e Antonio Sorbera, relativa al Vincenzo Basilotta.

Secondo la Procura ricorrente, in particolare, il contenuto delle conversazioni, frutto di un vero e proprio travisamento in cui è incorsa la sentenza

impugnata, costituisce, quanto alla prima, un formidabile riscontro probatorio della esistenza del summit (descritto da Santo La Causa) e la seconda, sul versamento della tangente di 600.000 euro a favore del Lombardo da parte di Vincenzo Basilotta.

L'aiuto del Lombardo al Basilotta e all'Incarbone, per l'affidamento dei lavori al centro commerciale "Pigno" e al parcheggio Sanzio, registrati nell'anno

2008 dimostrano il perdurante interesse del Lombardo alle iniziative economiche in linea con il "ruolo pacificatore" che Raffaele Lombardo aveva avuto nel lontano summit del 2003.

Le stesse dichiarazioni rese da Raffaele Lombardo e le risultanze delle intercettazioni telefoniche, eseguite nell'anno 2008 (quella del 28 agosto 2008 e 11 novembre 2008), hanno confermato i rapporti con Paolo Marussig e con Ciancio corroborando, altresì, le dichiarazioni rese da Francesco Campanella, già compagno di partito del Lombardo, quando questi militava nelle fila dell'UDC, e poi divenuto collaboratore di giustizia, che aveva dichiarato di essere stato contattato da Paolo Marussi per risolvere la questione del centro Tenutella e che lo aveva messo in contatto con Raffaele Lombardo, che aveva ammesso il contatto con Marussi precisando, però che questi gli aveva chiesto di intervenire sul Ciancio, in merito al prezzo di vendita dei terreni.

Secondo la Procura generale ricorrente, dunque, il perdurante interesse

dimostrato dal ricorrente dal 2003, con la partecipazione al summit mafioso e agli

incontri con Marussig e Ciancio, al 2008, al momento della esecuzione dei lavori e per "fare lavorare" le imprese di Basilotta e Incarbone, collegate a Francesco La Rocca e a Vincenzo Aiello, e a lui gradite, denota non solo la sussistenza del patto ma anche la sua esecuzione.

4.2. L'analisi della Corte territoriale sulla prima vicenda costituisce la risultante di una ricostruzione in cui vengono in rilievo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in merito al summit del giugno 2003 e ai rapporti di Raffaele Lombardo con mafiosi, in particolare Francesco La Rocca e i Mirabile; la conversazione del 22 luglio 2003, cui partecipavano Alfio Mirabile, Francesco La Rocca e Dario Caruana; i rapporti di Raffaele Lombardo con Paolo Marussig e Mario Ciancio Sanfilippo, questi letti in relazione anche alle vicende che nel corso dell'anno 2008 avevano interessato l'approvazione del progetto relativo al Centro commerciale "Pigno": l'interessamento e la disponibilità del Lombardo, a favore di Vincenzo Basilotta e Mariano Incardone, in occasione dei lavori del centro

commerciale "Pigno" e del parcheggio Sanzio, lette in una ai rapporti di tali

imprenditori con i loro referenti mafiosi, prima Francesco La Rocca e poi Vincenzo Aiello.

Ciascuno dei segmenti che convergono nella ricostruzione accusatoria è stato oggetto di attento esame ricostruttivo svolto nella sentenza impugnata.

Sono state, in particolare, oggetto di scrutinio le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito al cd. summit, partendo da quelle del collaboratore di giustizia Santo La Causa che aveva appreso la notizia da Carmelo Puglisi e che era stato direttamente destinatario delle confidenze ricevute

successivamente da Raimondo Maugeri sulla necessità di "riprendere" i contatti con Lombardo per ottenere favori nel settore edilizio, dichiarazioni poi approfondite attraverso la ricostruzione di un reticolo di conoscenze di Raffaele Lombardo con esponenti mafiosi quali Francesco La Rocca, conoscenze riferite sia dal La Causa che da altro collaboratore, Ercole lacona e che avevano trovato riscontro sia nella conversazione, intercettata il 22 luglio 2003 nel corso della quale Alfio Mirabile conversando con Francesco La Rocca e Dario Caruana faceva

riferimento proprio all'incontro con Lombardo: La Corte di appello ha, altresì, esaminato le dichiarazioni rese da Dario Caruana, che confermava di avere partecipato ad un incontro a Barrafranca in cui Alfio Mirabile discuteva con Francesco e Filippo La Rocca di appalti nella provincia di Catania; le dichiarazioni rese da Giuseppe Mirabile che aveva appreso da Salvatore Guglielmino di un incontro di Raffaele Lombardo con Alfio Mirabile; le dichiarazioni rese da Paolo Mirabile, sulla esistenza di un vero e proprio canale di comunicazione di Francesco

La Rocca con Raffaele Lombardo, attraverso Giuseppe Episcopo, addetto al maneggio frequentato dal Lombardo.

La Corte di merito ha esaminato le dichiarazioni di Santo La Causa - ritenuto in generale soggetto attendibile in relazione alle dichiarazioni rese nei processi in cui è stato sentito come collaboratore - evidenziando che tali dichiarazioni si compongono di due distinti contenuti dichiarativi uno - quello relativo al summit- frutto di quanto riferitogli da Orazio Puglisi e l'altro, diretto, in merito a quanto riferitogli da Raimondo Maugeri sulla sua intenzione di "riprendere" i rapporti con Lombardo.

Sulla esistenza del summit svolto a casa del Lombardo la Corte di merito, ha non solo rilevato che Orazio Puglisi - che secondo la sintesi del La Causa non aveva partecipato al summit rimanendo fuori con l'autista - ha negato l'episodio

ma, soprattutto, ha evidenziato che la collocazione temporale del summit, svoltosi nel giugno 2003, era incompatibile con la presenza del Puglisi (all'epoca detenuto) oltre ad essere inficiata, tra le altre, da una rilevante illogicità poiché all'incontro

sarebbe stato assente, secondo la prospettazione fattane dal dichiarante La Causa,

proprio un rappresentante del clan Ercolano che era risultato soccombente per

effetto del "ritiro" dei suoi referenti costruttori (Rosario Ragusa ed altri) e che,

anche secondo la conversazione intercettata li 22 luglio 2003, sebbene invitato,

non si sarebbe recato all'incontro: un'assenza, rileva la Corte di appello, che

contraddiceva la stessa funzione del summit che, secondo li giudice di primo

grado, era afferente proprio alla gestione dei rapporti con gli Ercolano, estromessi dall'affare a seguito della definizione della vertenza con la soccombenza

dell'impresa Ragusa e soci.

Di più: la Corte territoriale ha ritenuto che il contenuto della conversazione intercettata il 22 luglio 2003 non facesse riferimento al summit, sia per la genericità del riferimento ad un non meglio precisato incontro che con riferimento

alla presenza di Dario Caruana, presente alla conversazione intercettata, ma assente al summit sicché i riferimenti descrittivi dovevano ritenersi pertinenti ad

altro incontro.

La Corte di appello ha, infine, rilevato la genericità degli ulteriori riferimenti a Lombardo degli altri collaboratori di giustizia, esaminando le dichiarazioni rese da Ercole Iacona, Maurizio Avola, Giuseppe Mirabile, Dario Caruana.

Ma la sentenza impugnata, approfondendo il tema dei rapporti Raffaele Lombardo/Paolo Marussig/Mario Ciancio Sanfilippo ha escluso, da un lato, che potesse ricondursi ad amicizie mafiose (palermitane) del duo Marussig-Ciancio la disponibilità che Lombardo aveva mostrato verso gli interessi dei due costruttori in relazione all'approvazione dei lavori del centro Tenutella evidenziando altresì la genericità delle dichiarazioni del Campanella, che non aveva saputo indicare le ragioni della richiesta di Paolo Marussig e valorizzando il dato che neppure era stato dimostrato un ingerimento dell'imputato nella gestione delle vicende amministrative che avevano riguardato sia il centro commerciale Tenutella che il centro commerciale "Pigno"

Con riferimento al centro Tenutella alcun elemento, al di fuori della partecipazione al summit, ne denotava il coinvolgimento in vicende amministrative e, quanto al centro commerciale "Pigno" la Corte di merito non era stata acquisita la prova che l'imputato, attraverso suoi interventi in fase di approvazione della variante e altre pratiche amministrative, avesse scongiurato il rischio di una eventuale presenza di strutture (concorrenti) mediante l'approvazione di un emendamento, che aveva previsto un'estensione urbanistica delle aree a vocazione commerciale della sola città di Catania, con esclusione, quindi, del territorio della provincia e che fossero imputabili a Raffaele Lombardo interventi, riferibili al fratello Angelo Lombardo e, che, secondo la sentenza di primo grado, si era impegnato nell'iter di approvazione della pratica volta a prolungare i termini di decadenza delle autorizzazioni concernenti le aree commerciali e, in particolare, quelli del centro Tenutella, ormai finito su un binario morto. Agli incontri del politico con Marussig e Ciancio, in relazione alla vicenda Tenutella prima e "Pigno", dimostrativi di un mero interesse a vicende che interessavano per la loro rilevanza la vita politica cittadina, non era conseguito un impegno del Lombardo tradottosi nell'ingerimento delle procedure.

La sentenza impugnata ha descritto, mutuandolo da quella di primo grado, l'iter dell'emendamento e della variante di piano proposta da Icom s.r.l. nel febbraio 2003 e le vicende di tale società evidenziando che il risultato

34

dell'operazione sarebbe stato quello del mutamento della destinazione urbanistica dei terreni (da area vincolata, parte in sede stradale, parte in zona vincolo assoluto, parte in zona verde naturale in area commerciale). Al fine di ricostruire un possibile intervento di Raffaele Lombardo, ha esaminato sia le risultanze delle intercettazioni sulle utenze di Ragusa, intervenute tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006 che quelle della intercettazione ambientale del 27 agosto 2008, in cui

Raffaele Lombardo, Vincenzo

Viola e Mario Ciancio

Sanfilippo discutono dell'operazione nonché altra intercettazione del 1 novembre 2008, che riproduce

un incontro del Lombardo con i referenti delle società di grande distribuzione

interessate all'operazione. Lo stesso Lombardo aveva, del resto, confermato che la questione della variante gli era stata sottoposta dal Ciancio e dall'onorevole

Vincenzo Viola, nel corso di un incontro avvenuto nell'anno 2003.

Il giudice di primo grado, proprio con riguardo a tale operazione, aveva

sostenuto che l'interessamento del Lombardo aveva avuto come contropartita l'impegno dell'imprenditore Ciancio di far lavorare presso i relativi cantieri gli imprenditori graditi al Lombardo, Vincenzo Basilotta - . c h e a v e v a svolto effettivamente lavori di sbancamento e movimento terra- e Mariano Incarbone, soggetti legati alla consorteria mafiosa di Vincenzo Aiello e a Francesco La Rocca.

La sentenza impugnata ha escluso di poter collegare al remoto incontro del 2003 la vicenda documentata dall'intercettazione del 28 agosto 2008, nel corso della quale Raffaele Lombardo si era impegnato con Ciancio a parlare con l'ingegnere Zapparata della variante, stante la indeterminatezza del contenuto del primo incontro, secondo l'imputato meramente esplorativo dei presupposti edilizi per la realizzazione dell'iniziativa; in carenza di prove di un effettivo interessamento del Lombardo alla vicenda, in esito alla riunione del 28 agosto 2008 dal momento che pochi giorni prima la ICOM aveva fatto già fatto valere la procedura di silenzio assenso; della utilizzazione di tale condizionamento (non provato) per procurare commesse alle imprese di interesse. Quanto all'aspettativa

di lavori, frustrata, dell'Incarbone, ha ritenuto accertato che questa fosse riconducibile ad una diretta iniziativa dell'imprenditore con Zuncheddu e Fantola, consigliere di amministrazione della società Immobiliare Europa s.p.a. che era da tempo subentrata al Ciancio nella gestione dell'operazione, avendo rilevato da questi i terreni oggetto dell'operazione.

La Corte di appello ha ritenuto, altresì, attraverso l'analisi delle vicende societarie della ICOM come non fosse ravvisabile alcuna continuità temporale e comunanza di interessi tra l'incontro del 2003 e le operazioni perfezionate nel 2008 escludendo che sussistessero elementi per ritenere che dopo la conversazione del 28 agosto 2008, Raffaele Lombardo si fosse mosso o, comunque, ingerito nella vicenda amministrativa, conclusione che trovava

corrispondenza nelle risultanze delle intercettazioni al Ragusa (contraddittore come si è detto del duo Marussig-Ciancio) che non vi fa riferimento; né sostenuta

da altri interventi riconducibili all'imputato poiché le dichiarazioni rese da Agostino Santagati e le intercettazioni eseguite sull'utenza dell'ingegnere Zaporata fanno riferimento ad Angelo Lombardo e costituiscono elementi di natura indiziaria che non possono, per proprietà transitiva veicolarsi in capo all'imputato. Né rileva, in tal senso, la manifestazione di disponibilità dell'imputato verso Paolo Marussig che, però, faceva riferimento ad un progetto mai decollato.

La Corte di appello ha esaminato, infine, l'iter amministrativo di

approvazione della variante escludendo che siano ravvisabili illegittimità che, se

sussistenti avrebbero dovuto, comunque, essere ricondotte ad iniziative del

Lombardo, che non sono state provate, e che non possono farsi discendere dal

dato neutro, della veste pubblicistica rivestita dal Lombardo e in assenza di interventi diretti del Lombardo nelle procedure amministrative nel periodo 2003/2008.

5. Ritiene il Collegio che il ragionamento svolto nella sentenza impugnata analizzato attraverso lo spettro delle regole che sovrintendono alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, del contenuto delle risultanze di operazioni di intercettazione telefonica o ambientale e, più in generale della valutazione della prova indiziaria è corretto e non rivela illogicità men che mai evidenti, riconducibili al denunciato vizio di motivazione. L'analisi della Corte di appello è stata svolta, altresì, sulla scorta di un puntuale e completo esame di tutte le risultanze processuali sicché alcuna carenza o omissione dell'esame dei dati processualmente rilevanti inficia la scansione del ragionamento probatorio.

Secondo la Procura ricorrente le dichiarazioni di Santo La Causa, in merito alla partecipazione di Raffaele Lombardo al summit mafioso organizzato a casa sua nel giugno 2003, siccome relative a fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, e, dunque, notizie apprese come componente dello stesso, non sono assilabili a dichiarazioni "de relato" e non necessitano di riscontro, peraltro costituito dal contenuto della conversazione del 22 luglio 2003.

Anche a volere ritenere valida l'opzione della ricorrente Procura generale

sicché, visto il riferimento di Raimondo Maugeri a "riprendere" i rapporti con

Lombardo, tali rapporti potessero ritenersi patrimonio dell'associazione, le conclusioni della Corte territoriale che ha ritenuto non accertato il summit e la

partecipazione ad esso dell'imputato, sono ineccepibili perché fondate non solo sul diniego opposto dalla fonte diretta (Orazio Puglisi) ma, soprattutto, sulla circostanza che questi (presente all'incontro anche se non vi aveva preso parte perché rimasto fuori con l'autista) era detenuto nel periodo (estate 2003) in cui il summit stesso è stato collocato, sulla base di una ricostruzione si indiziaria, ma ancorata a dati fattuali che, nella sentenza di primo grado, concorrevano anche a

delineare la funzione del summit stesso tenutosi dopo il mese di giugno 2003, quando era stato definito, in sede amministrativa, il contrasto Ragusa/Marussig e soci a favore di questi ultimi, e prima del 22 luglio 2003 quando - secondo la prospettazione accusatoria - era stata intercettata la conversazione intercorsa tra Alfio Mirabile, Francesco La Rocca (che in tesi avevano partecipato al summit) e Dario Caruana, che, invece, non era stato presente.

Il ricorso, per tale aspetto specifico, non contesta il dato centrale della ricostruzione dei giudici del merito (cioè lo stato detentivo del Puglisi) ma non è revocabile in dubbio che tale rilievo smentisce il contenuto stesso della

dichiarazione di Santo La Causa, deprivandola di uno degli elementi fondamentali per ritenerla attendibile e, cioè, la provenienza della notizia del summit dalla fonte di riferimento e la sua conoscenza diretta dell'evento.

In realtà anche gli ulteriori elementi indiziari che compongono la

proposizione accusatoria e che dovrebbero concorrere alla ricostruzione della

gravità indiziaria si rivelano parziali e fallaci, alla luce della motivazione, completa, puntuale e non inficiata da illogicità sviluppata dalla Corte di appello.

Premesso che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714) è vero, inoltre, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del

giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

Orbene, la interpretazione del contenuto della conversazione del 22 luglio 2003 e il risultato di prova che la Corte ne ha tratto non sono sussumibili nella categoria del vizio di travisamento della prova e non appaiono inficiati da evidenti illogicità: proprio facendo applicazione di "massime di esperienza" che rimandano al ruolo nell'associazione ed alle formule di rispetto con le quali è uso rivolgersi fra

i membri di Cosa Nostra, la Corte di merito ha escluso che Alfio Mirabile, nel discorrere dell'incontro, si rivolgesse a Francesco La Rocca piuttosto che a Dario Caruana (con il tu in contrapposizione al voi che ne caratterizzava il riferimento al

primo): e questo dato ha fondato la conclusione della Corte, anche questa non gratuita o illogica, che Alfio Mirabile facesse riferimento ad altro incontro, diverso dal summit cui avrebbe partecipato Raffaele Lombardo, al quale era presente Dario Caruana, che non viene citato nella dichiarazione di Santo La Causa, sottolineando

l'assenza degli Ercolano: un'assenza - aggiunge la Corte di merito - che, non si conciliava neppure con la funzione del summit stesso e che la sentenza di primo grado aveva individuata in quella di tentare una sorta di accordo tra il gruppo mafioso perdente (il clan Ercolano) e i gruppo di riferimento degli imprenditori che

si erano assicurati la realizzazione del progetto "Tenutella" e, anzi, ravvisando la • ragione della presenza di Raffaele Lombardo a tale incontro proprio alla stregua di questa chiave di lettura dal momento che durante l'iter amministrativo del progetto Raffaele Lombardo non rivestiva un ruolo pubblicistico, essendo stato

eletto consigliere provinciale solo il 25 maggio 2003.

Prima di chiudere l'argomento dichiarazioni dei collaboratori, va aggiunto

che correttamente la Corte ha ritenuto generiche, e quindi inconferenti a fini dimostrativi della prova del summit, le dichiarazioni di altri collaboratori: fra queste quelle di Dario Caruana, che ha dichiarato di avere partecipato ad un incontro, in tema di appalti con Francesco e Filippo La Rocca; quelle di Giuseppe Mirabile, che aveva appreso da Salvatore Guglielmino di un incontro di Raffaele Lombardo con Alfio Mirabile; le stesse dichiarazioni rese da Santo La Causa sulle notizie a p p r e s e dal Maugeri; da Ercole Iacona.

Dopo averne riportato il contenuto (pagg. 29 e ss. della sentenza impugnata) la Corte di appello ha sottolineato il "forse" che contrassegna la dichiarazione di Giuseppe Mirabile collegando l'incontro dello zio Alfio Mirabile con Raffaele Lombardo all'inizio dei lavori al Porto di Catania nell'anno 2004, precisazione che, a tutta evidenza, rende irrilevante, in questa sede, li contributo dichiarativo di Giuseppe Mirabile che, astrattamente, è quello più pertinente al tema di prova del summit e, comunque, del patto mafiosi/politico.

Le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori, inoltre, confermano la

esistenza di relazioni, risalenti nel tempo, di Raffaele Lombardo con Francesco La

Rocca, ma si tratta di rapporti pregressi il contenuto dei quali non è provato e che non possono mettersi in correlazione, con il tema di prova del processo che, come si è ampiamente illustrato in premessa, non si esaurisce in quello delle relazioni e rapporti del politico con esponenti, anche di rilievo, dell'organizzazione dovendo, invece, tali rapporti, denotare e dimostrare la esistenza del patto e non la mera vicinanza del politico a interessi mafiosi e la richiesta di sostegno elettorale..

Al tema dei rapporti Francesco La Rocca, Alfio Mirabile e Raffaele Lombardo

rinviano anche le dichiarazioni rese da Paolo Mirabile che, nella prospettazione accusatoria, assumono rilevanza, al di là dei contingenti motivi che avevano indotto Paolo Mirabile a "contattare" Raffaele Lombardo, perché dimostrativi della esistenza di uno stabile e riservato canale di comunicazione tra Raffaele Lombardo e Francesco La Rocca attraverso Giuseppe Episcopio, titolare di un maneggio frequentato da Raffaele Lombardo.

La sentenza impugnata ha riportato le dichiarazioni rese da Paolo Mirabile che aveva riferito di essersi recato, su richiesta dello zio Alfio che, a sua volta aveva avuto una indicazione in tale senso dal Francesco La Rocca, presso un

maneggio per parlare con una persona di fiducia di Raffaele Lombardo e ottenere, attraverso questi, l' appoggio del Lombardo nella soluzione di problemi connessi

all'apertura di una trattoria alla quale i Mirabile erano interessato. Il collaboratore aveva riferito che, proprio durante il colloquio con l'Episcopio era arrivata al suo interlocutore una chiamata del Lombardo e che l'Episcopio gli aveva riferito della visita, senza ottenere un impegno preciso del Lombardo (che aveva risposto ni). La richiesta non aveva avuto seguito ma la sentenza di primo grado aveva valorizzato, in chiave accusatoria, ' /' aspettativa che Mirabile, e per lui

l'associazione, nutrivano nei confronti del Lombardo" e, aggiunge la ricorrente Procura generale, l'importanza del colloquio in vista della creazione di uno stabile collegamento con il Lombardo.

La Procura generale ha censurato, con il primo e quinto motivo di ricorso, la sentenza impugnata, anche per travisamento della prova oltre che vizio di motivazione, poiché non ha ritenuto valido elemento di riscontro al dictum del collaboratore, la circostanza che dal tabulato fosse risultata, in linea con quanto dichiarato dal Mirabile, la esistenza di una telefonata del Lombardo all'Episcopio.

I motivi di ricorso proposti al riguardo risultano generici e manifestamente infondati.

Non è censurabile, perché logica e coerente con la struttura del ragionamento indiziario che richiede la esistenza di riscontri individualizzanti - cioè pertinenti alla specifica notizia di reato e alla persona accusata - la motivazione con la quale la Corte di appello non solo ha escluso che potessero ritenersi "riscontri" individualizzanti quelli genericamente afferenti all'acquisto di un locale

da parte del Mirabile o l'individuazione del maneggio ma, soprattutto, ha del tutto logicamente escluso, tenuto conto delle centinaia di contatti del Lombardo con Episcopio, che peraltro ne frequentava la cerchia relazionale (in particolare l'imprenditore Incarbone) la valenza dimostrativa che da tali contatti voleva trarsene per dimostrare la esistenza di "uno stabile canale riservato di comunicazioni La Rocca-Lombardo".

La tesi della Procura generale- che il contatto denota la creazione di uno stabile canale di comunicazione con Raffaele Lombardo su indicazione e a favore di Francesco La Rocca- resta affidata ad una mera congettura tanto più che Paolo Mirabile parla di un unico contatto intercorso con l'Episcopio e che non risulta che Raffaele Lombardo si sia attivato o interessato per il rilascio della licenza che all'epoca dell'incontro (risalente all'anno 2003) non era stata neppure avanzata (e che sarebbe stata attivata solo nell'anno 2012), conclusione che non è superata neppure dalle dichiarazioni rese da Giuseppe Mirabile (che rinviano a quelle di Paolo Mirabile secondo cui "c'era chi si stava interessando per risolvere i problemi amministrativi"), evidentemente generiche sulla individuazione del soggetto che si sarebbe interessato alla pratica amministrativa.

Men che mai, dunque, l'elemento di prova che rinviene da tale frammento processuale denota, nei termini richiesti dalla sentenza di annullamento con rinvio, la esistenza di un patto uomo politico/famiglia mafiosa che la sentenza di primo grado aveva valorizzato sottolineando "l'aspettativa che Mirabile, e per lui l'associazione, nutriva nei confronti del Lombardo".

Nel contesto dei rapporti di Raffaele Lombardo con esponenti mafiosi di Catania si inquadrano anche i rapporti intrattenuti con Raffaele Bevilacqua: come anticipato è questa la sede per esaminare il settimo motivo di ricorso della Procura generale che ha ad oggetto la ricostruzione del rapporto di Raffaele Lombardo con Raffaele Bevilacqua e Salvatore Bonferraro, esponenti di Cosa Nostra a Enna : un rapporto risalente all'anno 2003 e che li giudice di primo grado aveva individuato come il "vero momento costitutivo del pactum sceleris integrante il concorso esterno", patto stipulato in occasione delle elezioni provinciali di Catania ed Enna del 2003, in esito alle quali Raffaele Lombardo risultò eletto Presidente della Provincia di Catania.

Plurimi elementi comprovano - secondo la sentenza impugnata - la

richiesta di supporto elettorale rivolta dal Lombardo a Bevilacqua che, pur non

avendo dato corso alla richiesta su Enna, territorio di sua competenza (come scoperto dal Lombardo solo a elezioni concluse) aveva inviato il suo uomo di fiducia a Catania (Salvatore Bonferraro) per seguire la campagna elettorale dell'imputato che, nello stesso periodo, aveva incontrato personalmente per chiedergli dei favori. Corroborano l'accusa le risultanze di intercettazioni telefoniche (in separati procedimenti); le annotazioni sull'agenda sequestrata al Bevilacqua in occasione del suo arresto e ulteriori evidenze.

La Corte di appello, ritenuta accertata in sentenze irrevocabili l'appartenenza mafiosa del Bevilacqua (avvocato penalista, uomo politico

esponente della DC), ma anche esponente di rilievo della cosca di Barrafranca e vice della famiglia di Abbina per diretta investitura di Bernardo Provenzano e collegato da documentati rapporti con le figure apicali della consorteria insieme al suo uomo di fiducia, Bonferraro, non dubita che Raffaele Lombardo fosse consapevole delle spesse mafioso del Bevilacqua (sin dal 1991, Raffaele Lombardo era stato in tal senso allertato dall'onorevole Calogero Lo Giudice, come riferito dallo stesso Lombardo). Lo stesso Lombardo aveva confermato i rapporti

con Salvatore Bonferraro, nell'anno 2003 (confermati dalle intercettazioni) e dal contenuto dell'agenda del Bevilacqua e non meglio specificati e che non si risolvevano nelle "raccomandazioni" pure annotate. La Corte di appello ha ritenuto accertato, infine, che Raffaele Lombardo aveva consapevolmente sollecitato il sostegno elettorale di Cosa Nostra ennese, attraverso Bevilacqua, in occasione delle elezioni provinciali del 2003 e che, in tali contesti, Bevilacqua avesse chiesto al Lombardo favori, in nome dei risalenti e significativi rapporti intrattenuti da tempo, tuttavia non vi è prova, neppure con riferimento alla soglia di contributo minimo della promessa, che l'accordo di natura elettorale stipulato dal Lombardo avesse avuto ad oggetto oltre la generica vicinanza e disponibilità politica clientelare, l'impegno dell'imputato a svolgere attività di apprezzabile incidenza causale per il rafforzamento del sodalizio.

Al avviso del Collegio, le conclusioni della sentenza impugnata non sono illogiche e men che mai manifestamente tali e fanno coerente applicazione, sulla scorta dei dati processuali certi, del principio di diritto enucleato nella sentenza rescindente che imponeva di accertare, ai fini della condanna del politico per concorso esterno nell'associazione mafiosa, non la mera vicinanza al detto gruppo od ai suoi esponenti, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma la prova del patto in virtù del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegna a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall'inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento: irrilevante la concreta esecuzione delle prestazioni promesse - spesso rilevante solo a fini di prova.

I descritti rapporti di Raffaele Lombardo con Raffaele Bevilacqua risultano estranei al contesto affaristico-mafioso oggetto della ricostruzione accusatoria e a qualunque rapporto afferente all'area di intervento e ai centri commerciali in campo nell'anno 2003 e parimenti generico risulta il riferimento del ricorso al contenuto delle conversazioni intercettate che omette il confronto con la ricostruzione dei colloqui telefonici - compiutamente esaminati nella sentenza impugnata (pag. 114) - dai quali emerge la rivendicazione del Bonferraro con persone della segreteria di Raffaele Lombardo a proposito del suo impegno in campagna elettorale.

Correttamente, inoltre, la Corte di merito, in linea con i principi enunciati nella sentenza rescindente, ha escluso che i generici riferimenti a incontri o favori chiesti dal Bevilacqua a Raffaele Lombardo (annotati nell'agenda del Bevilacqua) e le dichiarazioni di Dario Caruana fossero idonei ad integrare il contenuto dell'impegno di Raffaele Lombardo a favore dell'associazione Cosa Nostra, impegno idoneo a contribuire al potenziamento o al rafforzamento dell'associazione, sostenendone le sorti o, comunque, il programma.

Dario Caruana, sentito in appello, ha riferito, in aggiunta ad un appuntamento che risultava annotato sull'agenda del Bevilacqua, ha descritto altro incontro, con Raffaele Lombardo avvenuto tra gennaio e luglio 2003, presso l'abitazione del Bonferraro, alla presenza di mafiosi di calibro, come Francesco La Rocca, Alfio Mirabile e lo stesso Bevilacqua. La sentenza impugnata non si attarda in valutazioni di attendibilità del dichiarante, che dà per scontate alla luce dell'annotazione di un incontro pregresso annotato nell'agenda del Bevilacqua;

neppure dubita, visto il calibro dei protagonisti, dell'attendibilità della ricostruzione di Dario Caruana ma dà atto della genericità del resoconto delle dichiarazioni del Caruana e, soprattutto, della impossibilità di individuarne il contenuto, al di là dell'accordo di natura elettorale (a favore del politico) e della generica vicinanza e disponibilità politico-clientelare a favore dell'associazione, attraverso i suoi referenti, che non involge però la individuazione di svolgere specifiche attività di apprezzabile rilevanza causa per il rafforzamento del sodalizio anziché di prestazioni di interesse personale dell'esponente mafioso (già sollecitate dal Bevilacqua e di piccolo cabotaggio) quale corrispettivo dell'appoggio ricevuto.

La Corte di merito ha analizzato il contenuto dei rapporti intercorsi tra Lombardo con Raffaele Bevilacqua (un errore, secondo il ricorrente che trascina la sentenza impugnata a commettere lo stesso errore della sentenza annullata), ma che il Collegio non ritiene configurabile ove si rifletta che il riflesso della concreta dinamica dei rapporti tra Bevilacqua e Raffaele Lombardo, in carenza di prove ulteriori sull'effettivo contenuto del patto, non è indifferente se è vero che, da un lato, la promessa elettorale di Bevilacqua non fu completamente mantenuta (Raffaele Lombardo non fu appoggiato ad Enna, scatenandone la reazione contro il Bevilacqua) e che neppure è risultato adempiuto il favore (di assunzione di una persona presso l'aeroporto) caldeggiato da Bevilacqua: la dinamica del rapporto, infatti, ne rivela il contenuto che non possiede i connotati del patto in virtù del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegna a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall'inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento.

Nel contesto dei rapporti di Raffaele Lombardo con settori mafiosi, rileva anche il rapporto con Rosario Di Dio. La Procura ricorrente non propone, a tal riguardo, uno specifico motivo di ricorso, ma esamina il contenuto del rapporto in relazione al reato di corruzione elettorale. Il giudice di primo grado aveva ritenuto comprovati i rapporti dell'imputato con Rosario Di Dio, conclamato uomo di mafia in rapporti che, in almeno tre occasioni avevano avuto ad oggetto l'appoggio elettorale al Lombardo in cambio di una controprestazione promessa o solo elargita.

Rosario Di Dio aveva riferito di tre incontri (uno confermato da Salvatore Astuti) relativo ad un incontro dell'autunno del 1997, quando Lombardo gli aveva chiesto appoggio per un suo candidato sindaco ad Acireale; l'altro, del 9 dicembre // . 2009 (oggetto di intercettazione ambientale), uno, infine, risalente al 23 giugno 2001. La Corte di appello, in esito alla rinnovazione istruttoria in appello e durante

la quale Di Dio era giunto a smentire quanto evincibile dalla conversazione intercettata, ha concluso nel senso della inattendibilità delle dichiarazioni del Di

Dio, aspetto non contrastato dal ricorrente, evidenziando come dalle dichiarazioni

del Di Dio promanano, a seconda degli interlocutori e delle circostanze, indicazioni diverse che, da un lato rendono inaffidabile il contenuto delle intercettazioni e dall'altro pregiudicano l'attendibilità delle dichiarazioni: gli elementi di prova che

ne residuano, a fronte dei comprovati rapporti di conoscenza e incontri, non consentono neppure di ricostruire condotte di favore nei confronti dell'esponente mafioso. Anzi, proprio l'inadempimento della promessa di assunzione del figlio del

Di Dio presso il consorzio di bonifica e la mancata attivazione del politico per

sbloccare dei pagamenti a favore del Di Dio, escludono che sia configurabile un patto, si impegni a sostenere le sorti dell'organizzazione mafiosa, piuttosto che condotte di favoritismo verso un (singolo) mafioso.

5.2 Un altro segmento della proposizione accusatoria a carico di Raffaele Lombardo è relativo ai rapporti intrattenuti dal politico con gli imprenditori Paolo Marussig e, soprattutto, con Mario Ciancio Sanfilippo.

La sentenza impugnata, muovendo dai contatti risalenti all'anno 2003, in merito alla realizzazione del centro commerciale Tenutella e al centro commerciale

"Pigno" ha ricostruito i rapporti dell'imputato con i due imprenditori palermitani (escludendone protezioni mafiose della città di origine che potessero avere influito nell'avvicinamento dell'uomo politico), contatti inizialmente patrocinati da un collega del Lombardo, Francesco Campanella.

Raffaele Lombardo ha ammesso il contatto con Marussi sostenendo che questi gli aveva chiesto di intervenire su Ciancio il merito al prezzo di vendita dei terreni e ha confermato anche un risalente contatto (riferibile sempre all'anno 2003) a Mario Ciancio Sanfilippo in cui gli era stata sottoposta la questione della variante di piano, oggetto di discussione nel corso dell'incontro, intercettato, del 27 agosto 2008 e di altro incontro del 11 novembre 2008.

I rapporti del Lombardo con l'imprenditore Ciancio e la generica disponibilità del politico verso le istanze del Ciancio, secondo la sentenza impugnata non possono condurre a ritenere accertato che vi sia stata negli anni una condotta dell'imputato volta all'adempimento di accordi assunti con l'Aiello e con la cosca mafiosa nell'alveo di un accordo politico mafioso.

Sono a tale fine inadeguati la disponibilità mostrata dal Lombardo nel corso dell'incontro del 27 agosto 2008 con Mario Ciancio Sanfilippo e le relazioni e

cointeressenze del Lombardo con imprenditori legati alla mafia, Vincenzo Basilotta e Mariano Incarbone, legati a Francesco La Rocca e Vincenzo Aiello.

Secondo la Procura generale ricorrente, il perdurante interesse dimostrato dal ricorrente dal 2003, con la partecipazione al summit mafioso e agli incontri con Marussig e Ciancio, al 2008, al momento della esecuzione dei lavori e per "fare lavorare" le imprese di Basilotta e Incarbone, a lui gradite, denota non solo la sussistenza del patto ma anche la sua esecuzione.

Le conclusioni della Corte di merito, sviluppate all'esito di una puntuale

analisi anche della vicenda amministrativa relativa al centro commerciale "Pigno"

e alle vicende societarie della ICOM, partecipata dal Ciancio, e innanzi descritte, non sono suscettibili di censura: le conclusioni della ricorrente Procura si innestano

su un assunto indimostrato (quanto al patto originario, occasionato dal summit del 2003) e, per come oggetto di puntuale ricostruzione della sentenza impugnata, sulla insussistenza del perdurante interesse dimostrato da Raffaele Lombardo nel

corso degli anni, a partire dal 2003 e fino al 2008, per seguire le vicende connesse all'approvazione del progetto del centro commerciale "Pigno".

La Procura ricorrente non riporta, a supporto della tesi accusatoria, alcun elemento di fatto suscettibile di incrinare la ricostruzione della sentenza impugnata e insiste in una proposta ricostruttiva che è incentrata sull'affidamento dei lavori alle ditte vicine a Francesco la Rocca e Vincenzo Aiello, Vincenzo Basilotta e Mariano Incarbone.

Ma si tratta di argomenti inidonei a comprovare l'assunto accusatorio, alla

luce della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso sub 3 e 4, e quindi a denotare la manifesta illogicità delle conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza impugnata.

5.3. Un'appendice dei lavori svolti presso il centro commerciale "Pigno", nei quali era stato interessato per i lavori di movimento terra l'imprenditore Vincenzo Basilotta, è costituita dai rapporti di Vincenzo Basilotta con Raffaele Lombardo: un rapporto diretto, e pacifico, in ragione dei lavori che l'imprenditore aveva eseguito presso l'abitazione del Lombardo, ma in realtà più complesso poiché esso passa anche attraverso i rapporti di Basilotta sia con Francesco La Rocca che con Vincenzo Aiello, rappresentante provinciale di Cosa Nostra a Catania.

Secondo il giudice di primo grado la indicazione di Vincenzo Basilotta alle imprese esecutrici muoveva dal Lombardo, anche se i lavori erano iniziati prima dell'incontro del 27 agosto 2008 (con Mario Ciancio Sanfilippo innanzi descritto) e costituiva uno dei momenti di emersione del patto stipulato in occasione del summit del 2003.

Secondo la sentenza impugnata, il nucleo centrale della ricostruzione accusatoria muove dal contenuto dell'intercettazione del 1 giugno 2008 nel corso della quale parlando con il geologo Giovanni Barbagallo (che ha confermato la circostanza) Vincenzo Aiello (latitante e ospite del geologo, condannato per partecipazione al clan Santapaola), lamentava la mancata messa a posto di Vincenzo Basilotta che l'aveva giustificava allegando il versamento, non meglio specificato, di un contributo alla campagna elettorale del Lombardo, conclusasi con l'elezione di questi a Presidente della Regione Sicilia. Vincenzo Basilotta, a propria volta, non ha confermato il pagamento, ma solo le reiterate richieste estorsive di Vincenzo Aiello. Giovanni Barbagallo ha anche precisato che al deterioramento dei rapporti Basilotta - Aiello faceva seguito la richiesta di questi di farlo parlare con Lombardo (che proteggeva il Basilotta, facendolo lavorare), richiesta declinata dal Barbagallo che all'Aiello rispondeva che Lombardo non era raggiungibile.

Secondo la sentenza impugnata non può ritenersi provata la dazione della somma e che vi sia stato un diretto interessamento del Lombardo per l'affidamento dei lavori presso il centro commerciale Pigno in favore dello stesso Basilotta e, quindi, come contropartita dei lavori ottenuti dall'imprenditore.

Non può ritenersi un riscontro al contenuto della conversazione la esistenza del rapporto di lavoro diretto Basilotta- Lombardo; le fonti dichiarative non riferiscono notizie dirette ma solo le giustificazioni (millanterie per la difesa del Lombardo) del Basilotta a fronte del deterioramento dei rapporti Basilotta-Aiello; né vi è prova di un interessamento del Lombardo (solo supposto dall'Aiello) per l'affidamento dei lavori al Basilotta, lavori che erano iniziati prima dell'incontro del 27 agosto 2008 né sono accertati, dopo tale data, ulteriori elementi sintomatici di un effettivo interessamento del Lombardo in relazione ai lavori del centro commerciale.

La Procura generale nel ricorso sostiene che la Corte di appello ha effettuato una lettura depotenziata della conversazione intercettata trascurando "la caratura"

delle persone che vi erano direttamente coinvolte: da una parte Giovanni Barbagallo, che ne ha confermato il contenuto ribadendo che Vincenzo Aiello nutriva astio verso Vincenzo Basilotta che "lavorava" grazie all'appoggio di Raffaele Lombardo e dall'altra Vincenzo Aiello, che non aveva motivo di mentire al Barbagallo nella ricostruzione del fatto, l'omesso pagamento della tangente mafiosa- e del suo antefatto, che Vincenzo Basilotta lavorasse grazie al Lombardo.

Come anticipato il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato anche nella prospettazione del vizio di travisamento della prova nella lettura della conversazione.

Si è già detto che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria alla stregua della interpretazione e valutazione che ne offre il giudice

del merito il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

Nel caso in esame, in presenza di quella che si rivela una "discussione" tra associati nel corso della quale viene in rilievo l'inadempimento di una prestazione illecita, la tangente imposta al Basilotta in relazione ai lavori svolti presso il "Pigno" e la giustificazione allegata, il tema di prova non verte sul contenuto di quanto i due loquenti si dicono - sicché non appare decisiva la caratura dei personaggi coinvolti nella conversazione (che non possono fra loro mentire e non hanno interesse a farlo).

Il tema di prova verte, invece, intorno alla veridicità o meno della giustificazione data dal Basilotta, rispetto alla quale non sono acquisiti elementi né diretti né indiretti di riscontro.

La sentenza impugnata ha evidenziato che all'epoca esistevano rapporti di lavoro Lombardo-Basilotta (che aveva scaricato a casa del Lombardo terreno

derivante dal movimento terra, venendo regolarmente pagato) ma il contenuto

della conversazione non consente di ritenere né veritiero il pagamento della

somma al Lombardo (negata dal Basilotta e non altrimenti provata) né la ragione del pagamento poiché dalla conversazione non emerge che la somma fosse stata

pagata come corrispettivo per l'affidamento dei lavori al "Pigno", sebbene Aiello mostri ostilità verso Vincenzo Basilotta che lavorava grazie al favore del Lombardo

e venga richiesta dall'associazione in relazione a tali lavori.

Fondamentale, ai fini del giudizio di logicità delle conclusioni della Corte di

appello, il rilievo che Vincenzo Basilotta aveva svolto lavori ben prima della riunione del 27 agosto 2008 con la conseguente impossibilità di ritenere che Raffaele Lombardo avesse sponsorizzato l'impresa del Basilotta vieppiù tenuto

conto che Raffaele Lombardo, che non ricopriva un ruolo nell'amministrazione comunale

di Catania che avrebbe dovuto occuparsi della procedura

amministrativa, connessa all'approvazione della variante della concessione edificatoria e non aveva messo in campo alcuna iniziativa a sostegno delle procedure che Ciancio aveva in corso.

5.4. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Figura centrale di questa vicenda è l'imprenditore Mariano Incarbone che,

nella prospettiva accusatoria costituisce una figura di collegamento, tra il boss Vincenzo Aiello e Raffaele Lombardo.

Anche in tale caso rileva il contenuto delle conversazioni intercettate e, in particolare, una intercorsa tra Vincenzo Aiello e Giovanni Barbagallo in cui questi riferisce ad Aiello "poi è venuto Raffaele" e Aiello (che trascorreva la latitanza a casa del Barbagallo) confermava precisando "eravamo in una riunione". A giro, nella successiva conversazione Aiello si duole del mancato inizio dei lavori del parcheggio Sanzio precisando che aveva dovuto acquistare due escavatori rimasti inutilizzati.

Pacifico, ad avviso della Corte, il rapporto di conoscenza del Lombardo con Incarbone, per via dei lavori eseguiti a casa del politico; i rapporti di vicinanza di Incarbone al La Rocca; che Mariano Incarbone è imprenditore mafioso e la coeva ingerenza del Lombardo nelle attività di alcuni comuni del territorio catanese in materia di parcheggi, il ragionamento induttivo della Corte si arresta di fronte alla impossibilità di ritenere accertato che, in relazione all'iter di approvazione dei lavori del parcheggio Sanzio, potesse essere ritenuta sussistente un'azione del Lombardo diretta a favorire Incarbone e, quindi, l'associazione mafiosa nell'ambito

della realizzazione del parcheggio Sanzio che faceva capo alla ATI capeggiata dalla società ICOB.

Secondo la sentenza impugnata nella procedura amministrativa riveste un

ruolo centrale la figura di Salvatore D'Urso, responsabile del procedimento. La Corte ha ricostruito l'iter amministrativo evidenziandone anche talune "anomalie"

che, tuttavia, non configuravano delle vere e proprie illegittimità e, pur confermando la esistenza di ottimi rapporti tra il D'Urso e il Lombardo e

l'interessamento di questi al progetto, ha evidenziato sia che D'Urso aveva escluso pressioni o sollecitazioni del Lombardo a favore della ICOB (certo l'intervento nella vicenda dell'Incarbone alla stregua dei contatti telefonici Costanzo-Ridone che lo

chiamano in causa), ma ha, altresì, ritenuto che le prove non evidenziavano elementi idonei a dimostrare che l'interesse al progetto non fosse stata di mera natura politica ed abbia assunto le vesti

di una ingerenza nell'iter amministrativo di un progetto arrestatosi per motivi non specificamente emersi, al contrario di altri otto parcheggi per i quali si era aperta una vicenda giudiziaria chiusa con l'assoluzione di amministratori e imprenditori coinvolti.

In definitiva non può essere esclusa la lettura alternativa proposta dalla

difesa, che rivendicava la natura politica dell'interessamento del Lombardo

escludendo, per tale via che l'affidamento dei lavori patrocinato da Incrabone costituisse 'adempimento di un risalente patto.

6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

47

La Corte di appello ha ricostruito la vicenda cd. Safab, oggetto della cd. seconda area tematica che appare di particolare rilievo essendo richiamata fin dall'imputazione.

La sentenza impugnata descrive la compagine societaria e gli interessi della società romana in Sicilia e i rapporti con la mafia catanese secondo modalità che non erano strutturate sull'assoggettamento al pagamento della tangente ma contemplavano un più raffinato metodo operativo, che era quello di prospettare i "vantaggi" di sottostare ad un'associazione che poteva contare sui "favori" del Presidente della Regione e del fratello di questi, Angelo Lombardo.

Le risultanze delle intercettazioni comprovano inequivocabilmente l'assoggettamento della società al pagamento di tangenti gestite dal Ciarrocca, direttore tecnico della società, per li tramite dell'imprenditore Sandro Missuto che lo aveva messo in contatto con Angelo Santapaola.

I fatti oggetto del procedimento fanno riferimento a conversazioni, del 25 maggio 2008 a seguire, intercorse tra Vincenzo Aiello e Giovanni Barbagallo e documentano l'intervento del Barbagallo (su presentazione dell'assessore Rossana Interlandi) per tentare di risolvere i problemi della Safab in relazione alla costruzione di un villaggio residenziale da utilizzare a servizio dei militari della vicina base Nato. A tal fine, Giovanni Barbagallo intraprese contatti con Angelo Lombardo incontrandolo li 2 giugno 2008.

I colloqui del Barbagallo con Aiello rivelano anche l'interesse di questi a "sostituirsi" al Missuto nella gestione locale dei rapporti Safab/clan mafioso.

Oggetto dell'intervento sollecitato dalla società era quello di ottenere l'aiuto

per il rilascio del parere sotto il profilo idrogeologico che non veniva rilasciato dai

settori competenti e che, per questo, erano stati attivati sia la Interlandi che da

Gabriele Salvatore Ragusa, ingegnere capo del Genio Civile, entrambe vicine al Lombardo e attivi militanti del M.P.A.

Le fonti di prova sono costituite anche dalle dichiarazioni rese dai

protagonisti della vicenda, Paolo Ciarrocca, Rossana Interlandi, dal Ragusa e Giovanni Barbagallo e da conversazioni, intercettate in carcere tra questi e Sandro Monaco, nonché alle acquisizioni di natura documentale che descrivono l'operazione immobiliare alla quale era interessato, con un concorrente progetto, Mario Ciancio Sanfilippo e ad una conversazione che denoterebbe l'interessamento (in realtà marginale e meramente operativo) di Vincenzo Basilotta, rimasto poi estraneo alla vicenda.

Raffaele Lombardo, con riferimento a tale vicenda, ha confermato che A:5iRosana Interlandi che l'ing. Ragusa erano persone a lui vicine; che il progetto non era decollato per la sussistenza di rischio idrogeologico e ha escluso di avere

avuto alcun contatto con li Ciancio o con il progettista dell'intervento concorrente, ingegnere Matteo Zapparrata.

Secondo la sentenza di primo grado l'avvicinamento dell'assessore Interlandi oltre ai contatti del Barbagallo con Angelo Lombardo, costituivano dei diversivi nel senso che, in effetti, la richiesta della Safab doveva essere boicottata poiché all'iniziativa era interessato Mario Ciancio Sanfilippo, concorrente della Safab.

In poche parole, si trattava di un diversivo attuato simulando un conflitto negativo di attribuzioni per il rilascio del parere alla Safab e strumentale a favorire il progetto, alternativo del Ciancio.

La Corte di appello, pur avendo ritenuto accertato che la Safab fosse impresa in odore di mafia ha ritenuto non chiarita l'iniziativa di chiedere un appoggio politico essendo sul punto le fonti di prova contraddittorie: certamente l'impresa era stata indotta dagli stessi esponenti politici (l'assessora Interlandi o

Salvatore Cavaleri) a cercare un appoggio, ma non ha ritenuto provata l'intenzione di Raffaele Lombardo di ostacolare li progetto Safab a favore di quello d e lCiancio poiché alcun atto in tale direzione risulta celarsi dietro il disinteresse dei fratelli

Lombardo verso tale vicenda: la stessa fonte, Giovanni Barbagallo, si è espresso al riguardo in termini dubitativi ed è frutto di intuizioni, non dimostrabili, del giudicedi primo grado la lettura in parallelo della vicenda in esame con quella dei centri commerciali, che interessavano l'imprenditore palermitano Ciancio.

Le conclusioni della sentenza impugnata non denotano illogicità, men che mai manifesta: la Corte di appello ha evidenziato che in fatto la ricostruzione della vicenda in esame non si concilia con lo stesso fondamento dell'ipotesi accusatoria perché non è dimostrato un coinvolgimento diretto

Raffaele Lombardo- Vincenzo Aiello, per spendere il nome del politico nella copertura "istituzionale" che la SAFAB cercava, oltre a quella mafiosa. Ma, soprattutto la ricostruzione proposta dall'accusa non spiega i vantaggi che avrebbero potuto derivare alla mafia catanese da una iniziativa assunta dalla politica (l'assessora Interlandi o Cavaleri) e che, ove l'operazione avesse avuto l'avallo mafioso, anzi fosse stata determinata dalla mafia, avrebbe dovuto intestarsi l'Aiello stesso.

La Corte ha esaminato l'obiezione logica della Procura, secondo cui non si doveva provare la spendita del Lombardo a favore di Safab ma che l'associazione

si fosse accreditata quale entità in grado di contare sui favori del Presidente della Regione Sicilia e del fratello, obiezione obliterata dal rilievo che non è provato come quando e perché il Lombardo avrebbe conferito all'associazione (che certamente aveva agito avendo interesse alla commessa dei lavori per far lavorare imprese colluse, estorte o collegate ai Santapaola), il potere di spendere il suo nome ed è esaustivo, infine, che l'iniziativa (da chiunque provenisse) non

proveniva certamente dall'impresa né proveniva dalla mafia, ma da settori politici (Interlandi o Cavaleri) che, invece, secondo la prospettazione accusatoria, intendeva servirsi di tale ulteriore mezzo con l'impresa.

Le conclusioni della Corte di merito sono ineccepibili valutate non solo alla stregua del risultato (un nulla di fatto), ma della ricostruzione delle iniziative, non riconducibili all'imputato Raffaele Lombardo; degli interessi e delle persone

coinvolte alla luce del rilievo finale per cui unico incontro del Barbagallo con Angelo Lombardo non può, per proprietà transitiva, riflettersi sulla responsabilità penale dell'imputato.

8. I motivi di ricorso di cui ai punti 9 e 10 sono generici e manifestamente infondati.

Si è illustrato in premessa il complesso iter processuale dei reati di corruzione elettorale ascritti a Raffaele Lombardo ai capi B) e C) delle imputazioni che vale la pena richiamare, in estrema sintesi.

Ad onta della protrazione nel tempo, la condotta di cui al capo B) fa

riferimento, in effetti, all'appoggio elettorale, conseguito con modalità corruttive,

in relazione alle elezioni regionali del 2008, tenutesi il 13 e 14 aprile 2008, quando Raffaele Lombardo venne eletto presidente della Regione Sicilia.

Altro reato di corruzione elettorale era contestato al capo C) e fin dall'imputazione sono indicati esponenti delle associazioni mafiose di Cosa Nostra

(a tacere del clan Cappello, per il quale era intervenuta assoluzione, fin dal primo grado determinati a promettere voti in favore di Raffaele Lombardo e Lombardo

Angelo, fratello di ricorrente ricorrono i nomi di Vincenzo Aiello, Rosario Di Dio, Giovanni Barbagallo, Gaetano D'Aquino, Sebastiano Fichera, Vaccalluzzo Salvatore

e Orazio Pardo: questo reato era stato, in realtà, ritenuto assorbito nel reato associativo (cfr. la sentenza del 2 luglio 2017 che ha evidenziato a riguardo il contenuto della parte motiva delle sentenze di primo e secondo grado e la circostanza che, per tale reato, non venne apportato alcun aumento di pena).

A seguito di appello proposto anche dal Pubblico, oltre che dall'imputato, la Corte di appello di appello di Catania aveva assolto l'imputato dal reato di concorso

esterno e, dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui al capo B), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 de. D.I. n. 152 del 1991, limitatamente all'essersi avvalso del metodo mafioso, e aveva condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.400.00 di multa.

La sentenza è stata annullata, con la precisazione del precluso esame dei motivi di ricorso per cassazione proposti dall'imputato con rinvio alla Corte di appello di Catania che ha assolto l'imputato "per non avere commesso il fatto" dal reato sub capo B).

Secondo la Corte di merito il compendio probatorio comprova l'esistenza di

risalenti rapporti tra Raffaele Lombardo e vari esponenti mafiosi che, in occasione di svariate consultazioni elettorali aveva chiesto appoggio a Cosa Nostra ed elenca ben più numerose competizioni elettorali di quelle indicate nella imputazione e le relative fonti di prova costituite da intercettazioni e risultanze di altre sentenze irrevocabili in materia.

Come si è detto, la Corte di appello ha dato risposta negativa alla possibilità •di configurare il concorso esterno nell'associazione mafiosa del politico per il solo

fatto che i componenti dell'associazione mafiosa si siano avvalsi, per favorire l'imputato, della forza e dell'efficacia del vincolo associativo in relazione alla previsione di cui all'art. 416-bis, comma 3, cod. pen. e ha risolto negativamente anche il tema della configurabilità nei fatti, così dedotti, del reato di cui all'art. 416- ter cod. p e n .

Soprattutto, la Corte ha escluso la configurabilità nei fatti, come accertati, del reato di corruzione elettorale per carenza di prova di uno specifico e delineato fatto corruttivo riferibile proprio al procacciamento di voti a favore di Raffaele Lombardo, sulla base di un patto elettorale, da parte di Giovanni Barbagallo e Vincenzo Aiello prevenendo all'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto, con formula dubitativa.

Una cosa, osserva la Corte di appello analizzando il reato di cui al capo B),

è richiedere sostegno elettorale a chicchessia, magari sulla base di generiche

promesse di favori, oltre la prova che l'imputato abbia istigato o determinato

Vincenzo Aiello e Giovanni Barbagallo a promettere o somministrare denaro o altra utilità per ottenerne il voto a suo favore o in favore del MPA, per le elezioni regionali del 2008, che è il fatto oggetto della contestazione, smentito dalle risultanze processuali evincibili dalle conversazioni intercettate.

A questo fine, la Corte ha esaminato tutte le fonti di prova che si riferiscono al fatto, iniziando dalle dichiarazioni di Santo La Causa, passando per quelle di altri collaboratori e, infine, esaminando il contenuto delle conversazioni intercettate.

La Corte di appello ha ritenuto non idonee a fini dimostrativi le dichiarazioni di Santo La Causa, del tutto generiche, che si è limitato a riferire una voce notoria (che Angelo Lombardo girasse tutta Catania in cerca di voti), neppure appresa nel contesto mafioso di riferimento e senza che egli stesso si sia speso per procurare

voti al Lombardo. Sarebbe strano, osservano i giudici di merito, che La Causa, reggente della famiglia di Catania, non fosse a conoscenza di un patto in tal senso

tanto più che La Causa riferisce che Barbagallo era amico (e non intraneo) di Aiello; generiche e apprese de relato dal Guglielmino, le dichiarazioni di Giuseppe Mirabile, detenuto all'epoca delle elezioni del 2008, li quale aveva sostenuto che la famiglia aveva appoggiato Raffaele Lombardo e di avere appreso che lo zio Alfio

incontrava Lombardo; indeterminate le dichiarazioni di Paolo Mirabile, che aveva escluso di avere mai sentito parlare del Lombardo in contesti mafiosi e nulla aveva

appreso, pur essendo libero, appoggi elettorali al Lombardo; del tutto scollegate dal fatto quelle di Ercole lacona, che aveva fatto riferimento ad una richiesta di

Maurizio La Rosa (responsabile della famiglia gelese) per appoggiare, nelle elezioni

del 2007, un candidato (tale Cirignotta), aggiungendo che Raffaele Lombardo,

manovrato da Francesco La Rocca, il avrebbe certamente aiutati, si tratta, infatti, ad avviso della Corte di appello, di un fatto fuori contestazione e di notizie che il dichiarante aveva appreso de reato.

Pur valorizzando, benché riferito ad altra competizione elettorale, il testo

del messaggio inviato da Mariano Incarbone al Lombardo nel 2008, la Corte di

merito ha ritenuto fondamentali, ai fini di escludere la fondatezza dell'accusa, il contenuto di conversazioni (n. 526 del 28 aprile 2008 e 528 del 20 aprile 2008)

che riproducono colloqui tra Vincenzo Aiello, Giovanni Barbagallo ed altri, durante i quali si esclude espressamente un appoggio, in termini di voti, a favore di

Raffaele Lombardo evidenziando che li "favorito" è li fratello, Angelo, non potendo trasporre i riferimenti per traslazione sulla persona del ricorrente.

Rileva il Collegio, alla stregua di tale completa e complessa ricostruzione, che i motivi di ricorso si risolvono nella ripetizione di argomenti che la Corte di appello ha compiutamente esaminato per escluderne la fondatezza e la rilevanza non solo ai fini della prova della sussistenza del patto politico-mafiosi, ma anche della rilevanza della richiesta di sostegno elettorale rivolta al contesto mafioso non essendo configurabile, alla stregua degli elementi acquisiti, la prova del rapporto che richiesta di sostegno e promessa elettorale richiedono, riferita allo specifico contributo elettorale di Giovanni Barbagallo e Vincenzo Aiello.

La Procura ricorrente ha insistito, per smentire la fondatezza delle conclusioni della Corte, sulla reazione di Rosario Di Dio per li mancato interessamento di Raffaele Lombardo alle sue richieste di interessamento - un fatto del tutto eccentrico rispetto al tema di prova della specifica vicenda- e non si confronta e non esamina gli aspetti che la Corte ha valorizzato per escludere

l'affidabilità delle dichiarazioni di Di Dio, che, in ogni caso, non sono state ritenute

ricinducibili ad un impegno a favore dell'associazione quanto a forme di

favoritismo, neppure attuate, a favore del Di Dio. Soprattutto, li motivo di ricorso non si confronta con il contenuto delle conversazioni intercettate che esclude il sostegno di Barbagallo e Aiello al ricorrente in occasione della competizione elettorale e con li contenuto della più volte richiamata conversazione del 1 giugno 2008 (cioè la conversazione nella quale Barbagallo e Aiello rilevano la politica di chiusura di Raffaele Lombardo).

Rispetto a questi elementi la Procura generale oppone non solo il registrato "scontento" dell'associazione (riferito anche da Giuseppe Mirabile) rispetto alla

posizione di Raffaele Lombardo ma anche l'avvenuto pestaggio Angelo Lombardo,

eletto nella stessa tornata elettorale nel Parlamento siciliano, allegando dunque la parzialità della ricostruzione della sentenza sulle modalità di procacciamento dei

voti sostenendo, in buona sostanza, che la posizione di Angelo Lombardo, visti i

risultati elettorali che si riverberavano sul partito MPA di cui Raffaele Lombardo

era leader si ripercuotono anche sulla posizione di questi, aduso, per la stessa

ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, a richieder li sostegno

elettorale della mafia che li sostegno forniva in funzione degli impegni assunti del politico.

La Corte di appello ha dedicato particolare attenzione sia alle dichiarazioni che hanno ricostruito l'apporto dell'elettorato mafioso ad Angelo Lombardo oltre quelle evincibili dalle conversazioni - le

dichiarazioni rese da Fabrizio Nizza, intraneo come i congiunti al clan Santapaola, secondo cui il fratello aveva impartito le direttive di votare per Angelo Lombardo versando denaro e altri beni alla persone o fornendo loro la spesa e marijuana ai ragazzi che facevano uso di droga, con un costo sostenuto dalla cassa comune - sia alla dichiarazioni relative all'episodio del pestaggio di Angelo Lombardo, bastonato subito dopo le elezioni regionali del 2008. A questo riguardo riportando le dichiarazioni rese da Eugenio Sturiale e dalla moglie (lo Sturiale, aveva riferito fatti appresi da Carmelo Santocono, uomo di fiducia di Aldo Ercolano) secondo cui Angelo Lombardo aveva chiesto e ottenuto voti per il fratello Raffaele, ma non aveva mantenuto le promesse ed era stato, per questo motivo, aggredito e picchiato comportandosi, però, bene perché non aveva sporto denuncia, oltre a quelle, molto generiche perché apprese dalla stampa, da Giuseppe Mirabile.

La Corte di appello, in mancanza di riscontri diretti del pestaggio (il ricovero di Angelo Lombardo faceva riferimento ad altre problematiche), ha ritenuto che le dichiarazioni così acquisite non sono suscettibili di essere assimilate alla condotta di corruzione elettorale che comporta la specificazione delle prestazioni e controprestazioni tra le parti con riferimento alla condotta contestata (che chiama direttamente in causa Giovanni Barbagallo e Vincenzo Aiello), rimandando ad un generico contesto ambientale contaminato da un rapporto mafia-politica censurabile, ma non ad una condotta suscettibile di essere assimilata a uno "scambio" e non riconducibili a Raffaele Lombardo perché non ne denotano, rispetto allo specifico fatto corruttivo, il personale coinvolgimento nella richieste corruttive come quella rivolta al Nizza) non essendo esaustivo della prova del coinvolgimento, in mancanza di elementi che rinviino direttamente all'imputato, il comune risultato del partito avendo agito Angelo Lombardo in piena autonomia operativa, confermata sia dalle risultanze delle

conversazioni che coinvolgono Giovanni Barbagallo che gli altri interlocutori intranei al clan che indicavano, per il voto regionale, altre persone di riferimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2023.

